

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII

n. 47

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(Anno 2016)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2017
—————



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

RELAZIONE ANNUALE
2016

*Signor Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
Signori Consiglieri,
Illustri Autorità,*

sono onorata di presentare la Relazione sull'attività espletata dall'Ufficio del Difensore civico e Garante dei Minori nell'anno 2016, terzo anno del mio mandato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982 n. 28 e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Trento, giugno 2017

LA DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
avv. Daniela Longo

Relazione redatta anche con il contributo di tutti i funzionari dell'ufficio

INDICE

SEZIONE PRIMA – PANORAMICA GENERALE

1.1 INTRODUZIONE	pag. 9
1.2 ANALISI DEI DATI STATISTICI	pag. 12
1.3 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DIFESA CIVICA	pag. 17
1.4 RAPPORTI ISTITUZIONALI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	pag. 18

SEZIONE SECONDA – APPROFONDIMENTI

2.1 URBANISTICA: tempistica dei sopralluoghi	pag. 23
2.2 URBANISTICA: problematiche connesse all'intavolazione non tempestiva delle procedure di esproprio	pag. 26
2.3 TRIBUTI: profili applicativi dell'art. 45 l.p. 15/2015	pag. 31
2.4 SANITÀ: dinieghi non motivati per prestazioni o indennità o agevolazioni economiche	pag. 35
2.5 ASSUNZIONE DI PERSONALE: le regole del "parapubblico"	pag. 40
2.6 CONTRIBUTI PUBBLICI: criteri di fruizione dei contributi e delle agevolazioni provinciali e statali nel settore edilizio	pag. 50
2.7 APSP: criticità prestazioni e assistenza	pag. 60

SEZIONE TERZA – GARANTE DEI MINORI

3.1 INTRODUZIONE	pag. 65
3.2 RELAZIONI CON LA SCUOLA	pag. 67
3.3 RELAZIONI CON I SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI PUBBLICI	pag. 68
3.4 TUTORI VOLONTARI PER MINORI	pag. 71
3.5 INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE	pag. 72
3.6 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ: GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	pag. 74

APPENDICE

Dati relativi ai fascicoli aperti nel 2016

Dati relativi ai fascicoli definiti nel 2016

Normativa di settore

Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti dei minori regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

Elenco dei comuni e delle comunità di valle convenzionati al 31 dicembre 2016

Elenco dei comuni e delle comunità di valle non convenzionati al 31 dicembre 2016

Elenco dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome

Elenco dei Garanti dei minori delle regioni e delle province autonome

SEZIONE PRIMA – PANORAMICA GENERALE

1.1 INTRODUZIONE

La situazione generale socio-economica della Provincia e dell'Italia è nota e genera molto pessimismo fra le persone. Così è anche il clima con i cittadini che si rivolgono all'ufficio del Difensore civico e Garante dei minori. Molti si presentano con criticità in cui prevale un atteggiamento di sfiducia, soprattutto per le persistenti difficoltà di comunicazione con la pubblica amministrazione, che li ha spinti a rivolgersi al presente organo di garanzia, prima ancora della delusione per l'esito negativo di una procedura. In alcuni casi i toni sono al limite dell'esasperazione quando vengono presentate situazioni lasciate in un limbo da anni. Questo accade soprattutto in materia urbanistica ove raramente si viene investiti di problematiche recenti, proprio perché le opere pubbliche sono diminuite in maniera drastica e di conseguenza anche i casi in percentuale di disfunzioni in questo settore. Vengono sottoposti alla nostra attenzione procedimenti fermi da anni, sovente quando l'opera ha interessato più enti pubblici e quando la precarietà giuridica della situazione si è riverberata sul privato cittadino, in senso negativo, o per il regime IMIS o per il mancato saldo di somme dovute o per il recupero parziale di quanto erogato dopo parecchi anni, per asserite successive verifiche e modifiche.

In altri settori, invece, come la sanità, persiste la difficoltà di capire quali siano i propri diritti in termini di accesso a prestazioni, esenzioni o indennità e il tenore delle risposte giunte anche a codesto ufficio sono decisamente inadeguate e spesso evasive. Vi è stato un tentativo di dialogo con la nuova direzione nel 2017 e ci riserviamo un riscontro nella prossima relazione. Spiace questo "empasse" che dura da anni, specie ora che la riforma delle professioni sanitarie, licenziata definitivamente dal Parlamento, prevede all'art. 2 il ruolo del Difensore civico come Garante della salute con un'ampiezza da sviluppare *in loco*. Il richiamo alla figura di garanzia nella

citata legge 8 marzo 2017 n. 24 in maniera così esplicita, mostra l'importanza della tutela civica dei cittadini nel campo della sanità ed esprime nel contempo una forte volontà del legislatore nazionale di valorizzare questo organo di garanzia.

Miglioramenti sulla comunicazione sono intervenuti invece con l'INPS a seguito di ripetuti incontri per migliorare i canali di contatto, soprattutto ora che le richieste in questo campo si sono di fatto raddoppiate in pochi anni. Sicuramente un settore ancora in difficoltà è quello che riguarda l'ex INPDAP, l'unico in cui i tempi di risoluzione rimangono troppo lunghi. Più in generale invece, rimane criticabile (ma qui si passa dal livello locale a quello nazionale) il ricorso continuo a risposte standardizzate, molto tecniche, che richiedono spesso un nostro intervento ai soli fini chiarificatori del contenuto.

Anche con l'ITEA il dialogo continuo ha permesso di aumentare la qualità delle risposte e la tempistica. Le osservazioni presentate nella scorsa relazione sono state prese in considerazione e hanno portato a due novità: il rifacimento del prospetto delle spese comuni per gli assegnatari, con l'introduzione di parole più chiare nello spazio lasciato dal programma informatico esistente e con l'eliminazione di ripetizioni che inducevano in errore nelle somme aritmetiche; la creazione di un portale web in cui ogni assegnatario può accedere per avere immediatamente alcune informazioni o documenti utili, quali il contratto di locazione, la gestione di un ticket di assistenza, la situazione contabile per conoscere lo stato dei pagamenti, gli ultimi rendiconti "condominiali" ed altro. I limiti di questa nuova fonte di informazione sono ovviamente tecnologici perché ovviamente richiedono un minimo di dimestichezza con il computer e con i sistemi di autenticazione esistenti nella nostra Provincia, non alla portata di tutti. Attuale invece rimane il nodo della gestione dei servizi comuni in edifici in cui vi sono assegnatari ITEA e privati cittadini proprietari, che faticano ad ottenere l'applicazione delle norme sul codice civile che li riguardano.

Più in generale va rimarcato comunque che persistono sacche di resistenza in tema di trasparenza, anche su argomenti ove le norme o la giurisprudenza sono consolidate.

La rivoluzione introdotta dal nuovo accesso civico generalizzato dovrà obbligare gli enti pubblici a impostare diversamente i rapporti con i cittadini. La consapevolezza di questa nuova fascia di diritti non è forse ancora nota a tutti, ma è questione solo di tempo. I primi casi sono già giunti ma si contano sulle dita di una mano. Sicuramente lo spazio per i cittadini è ampio e la tutela è rafforzata dal meccanismo di ricorso al Difensore civico per verificare la sussistenza del diritto fatto valere. Già dal 2014 esiste il ricorso al Difensore civico per la prima forma di accesso civico, quello legato agli obblighi di pubblicazione. Ora si aggiunge il cd. accesso "generalizzato", quello che non richiede motivazione. Immutato rimane quello tradizionale esistente da decenni, ribattezzato accesso "documentale" ex l.p. 23 del 1992.

Gli enti locali rappresentano sempre gli interlocutori di una buona parte degli interventi con ampia varietà di temi. Viabilità ed abusi edilizi sono temi ricorrenti e in cui gli amministratori non amano intervenire, per cui l'azione di sollecito avviene ripetutamente. E' chiaro che qui l'ufficio del Difensore civico spinge per il bene comune di tutti e per il rispetto della legalità in un settore importante come la tutela del territorio e del paesaggio.

Come noto l'interlocuzione con gli enti locali presupporrebbe la stipula di una convenzione con il Difensore civico, ma qui per tradizione è consuetudine tentare un dialogo comunque anche con gli enti privi della stessa. Comunque gli enti non convenzionati provvedono a rispondere nella maggior parte dei casi e con tempi e adeguatezza degli enti non convenzionati, per cui non si comprende la persistente ritrosia a sottoscrivere il convenzionamento. Molto disponibili rimangono invece i servizi sociali del Comune di Trento e delle comunità di valle per inquadrare le situazioni più complesse e per presentare le eventuali soluzioni, sia per la difesa civica che per la tutela dei minori. Le risposte più inspiegabili invece riguardano la

selezione o l'assunzione di personale, che non trovano esaustiva risposta soprattutto in termini giuridici.

Molta attenzione viene posta ad ogni questione sollevata riguardo alla scuola e alla istruzione, anche per la doppia competenza in questa materia dovuta al duplice incarico esistente di Difensore civico e Garante dei minori. In questi casi gli approfondimenti sono importanti e l'approccio iniziale è sempre prudenziale perché sono in gioco interessi delicati, come quelli dei minori. Una volta però compreso il punto dolente, gli interventi sono stati precisi e con esiti per la maggior parte efficaci.


Temi infine di ampio respiro ma sempre attuali sono quelli legati alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e al contrasto dell'inquinamento, ove l'attenzione dei trentini è sempre alta e involve tematiche coinvolgenti più enti o progetti molto grandi per cui si procede, spesso, troppo lentamente. In calo netto sono state purtroppo le pratiche in materia di politiche attive per il collocamento o più in generale nel campo del lavoro e ciò è legato all'immobilismo del settore, dovuto soprattutto al mercato economico esistente.

Ultima osservazione riguarda la tutela dei minori, campo in cui lo sforzo sta aumentando soprattutto nei primi temi affrontati dalla nomina perché sono divenuti sempre più attuali: i minori stranieri non accompagnati per i quali è diventato un obbligo di legge l'istituzione di un elenco di volontari, qui introdotto in via volontaria da due anni per migliorare la qualità della tutela offerta ai ragazzi; l'uso corretto di internet da parte di tutti per evitare i sempre più presenti casi di cyberbullismo.

1.2 ANALISI DEI DATI STATISTICI

L'illustrazione dei dati risultanti dai vari report annuali risulta interessante per alcune riflessioni sull'andamento della difesa civica.

Il numero dei fascicoli aperti nel 2016 è stato 862, in leggero aumento rispetto all'anno precedente.




La tipologia di problematica sollevata presso i nostri uffici risulta molto simile a quella dello scorso anno. Ormai è cristallizzato il calo di interventi in materia urbanistica, segno del mercato di settore fermo da anni, tant'è che come è stato rilevato sopra, i casi presentati si riferiscono, per le opere pubbliche, a interventi di qualche anno fa. Nessuna modificazione significativa nel campo della trasparenza, anche a seguito dell'introduzione del diritto di accesso "semplice", ovvero quello che si riferisce agli obblighi di pubblicazione. Interessante sarà la verifica dell'impatto del nuovo diritto di accesso "generalizzato", secondo la denominazione indicata nelle linee guida ANAC, esercitabile da parte dei cittadini da pochi mesi.

Calo negli accessi per problematiche relative al campo del lavoro e invece aumento dei fascicoli in campo previdenziale e sanitario.

Costante l'accesso per edilizia abitativa, come i rapporti con ITEA, per i servizi pubblici e per i problemi sull'ambiente.

MATERIE TRATTATE



L'accesso all'ufficio avviene sempre preferendo il contatto personale e quindi fissando un appuntamento in sede o presso uno dei recapiti delle Comunità di Valle esistenti. In leggero aumento è l'utilizzo della posta elettronica, specie per il primo contatto, cui segue spesso l'invito ad un colloquio individuale, se possibile e gradito, senza dimenticare peraltro che la necessità di una adeguata istruttoria, come già detto anche in passato, comporta comunque di regola anche dei contatti personali.

TIPO	NUMERO
per appuntamento	647
per via telefonica	21
per posta ordinaria o fax	12
per posta elettronica	159
per attivazione d'ufficio	23

La scelta di un appuntamento presso un recapito delle Comunità di Valle rimane basso come lo scorso anno, anzi sono aumentati i casi di appuntamenti chiesti presso la sede nel palazzo della Regione.

COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	13	2
COMUNITA' DEL PRIMIERO	3	0
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	15	2
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	15	2
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	10	1
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	18	2
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	11	1
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	21	2
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	51	6
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	47	6
COMUN GENERAL DE FASCIA	2	0
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	2	0
COMUNITA' DELLA ROTALIANA - KÖNIGSBERG	6	1
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	0	0
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE *	648	75
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	0	0
TOTALE	862	100

Ente convenzionato

Ente non convenzionato

* Nella sede di Trento sono inseriti anche i casi segnalati per posta ordinaria, per mail, per telefono o aperti d'ufficio

Spostando l'attenzione alle risposte pervenute dagli enti destinatari degli interventi, rimane sempre buono il tempo medio di risposta. Va riconosciuta invece una riduzione particolare di tempi da parte di ITEA, che negli ultimi mesi ha risposto in tempi adeguati per le nuove posizioni e sanando situazioni risalenti nel tempo.

TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO SCRITTE	%	NUMERO
fino a 15 giorni	28	126
1 mese	20	89
2 mesi	26	114
3 mesi	10	43
più di 3 mesi	10	47
mancata risposta	6	26
TOTALE	100	443

I casi senza risposta sono rimasti sempre una manciata e riguardano per lo più argomenti estranei alla competenza o per territorialità o per materia. Gli altri casi, risultanti dalla statistica sopra indicata, riguardano fascicoli in cui sono stati inizialmente coinvolti diversi soggetti pubblici e, dopo la risposta del soggetto destinatario principale, non è stato ritenuto utile acquisire la risposta degli altri destinatari.

I fascicoli definiti nel 2016 sono stati 817. Una buona parte ha riguardato l'attività informativa e la rimanente ha determinato il sostegno alla richiesta del cittadino con esito positivo nella maggioranza dei casi.

ESITO DEI FASCICOLI DEFINITI NEL 2016				
	Scritto/Verbale		Info Ufficio	
informazioni	210	56,91 %	448	100,00 %
favorevoli	147	39,84 %	0	0,00 %
negative	6	1,63 %	0	0,00 %
mancata risposta	6	1,63 %	0	0,00 %
TOTALE FASCICOLI	369	100,00 %	448	100,00 %

1.3 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA DIFESA CIVICA

Come è stato riportato nelle relazioni annuali precedenti, la conoscenza dell'istituzione Difensore civico e Garante dei minori è ancora inadeguata. Il Difensore civico esiste nella nostra Provincia da oltre trenta anni, mentre il Garante dei minori esiste da otto anni. E' ovvio che la dimestichezza con tale organo di garanzia per i cittadini non può essere paragonato a quello di altri stati europei, dove è stato introdotto, per esempio, nell'Ottocento, e quindi ha una diffusione e anche una competenza molto più pregnante. Per questo uno sforzo è stato compiuto anche nel 2016 per illustrare le competenze dell'ufficio a diverse fasce della popolazione trentina. E' stata confermata la disponibilità per lezioni nelle varie sedi dell'Università della Terza Età. Ci sono stati una decina di incontri con studenti che hanno coinvolto circa quindici classi nell'ambito delle visite organizzate dal Consiglio provinciale all'interno dei programmi di avvicinamento alle istituzioni. Vi sono stati altrettanti incontri con gruppi di anziani provenienti da diversi comuni del territorio trentino. E' proseguita la rubrica tematica su un quotidiano locale. Infine è stato fatta una mini rubrica informativa sulla televisione locale.

1.4 RAPPORTI ISTITUZIONALI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comuni e comunità di valle

La fusione dei comuni ha determinato un notevole calo del numero dei comuni per cui dal numero esistente al 31 dicembre 2015, pari a 210, si è passati all'attuale di 177 al 31 dicembre 2016. Tali modifiche significative hanno inciso anche sui numeri degli enti locali convenzionati. Molti dei comuni soppressi che erano convenzionati con il Difensore civico, sono confluiti in nuovi enti, che dovranno decidere se procedere o meno al convenzionamento.

Al 31 dicembre 2016 i comuni convenzionati erano 139 e quelli non convenzionati 38. Di questi, 16 sono nuovi enti territoriali, mentre 21 sono gli "irriducibili" da anni.

Nel corso dell'anno i comuni che si sono convenzionati facendo raggiungere il numero di 139 sono stati indifferentemente sia comuni nuovi che comuni esistenti da tempo. A febbraio 2016 si è convenzionato il comune di Palù del Fersina, a maggio il comune di Panchià e a novembre i comuni di Valdaone e Dimaro Folgarida.

Giova ricordare che il dato nel 2017 è mutato ancora con l'aggiunta dei comuni di Sella Giudicarie, Vallelaghi e Lisignago Cembra.

Per quanto riguarda le comunità di valle, dopo la firma della comunità di Primiero, già resa nota nella precedente relazione, avvenuta a febbraio 2016, nessun'altra comunità si è convenzionata, nonostante i diversi solleciti. Mancano ancora le comunità della Valle di Cembra, della Val di Non, delle Giudicarie, della Paganella e il Comun General de Fascia.

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome

La centralità dell'istituto della difesa civica nella garanzia dei diritti dei cittadini è riconosciuta a livello europeo e internazionale.

Numerosi documenti adottati dalle principali organizzazioni internazionali si basano sulla considerazione dell'essenzialità dell'Ufficio del Difensore civico per la buona amministrazione.

In particolare, la Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nonché la Risoluzione n. 327/11 e la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Non solo. L'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea rimanda ai criteri di ammissibilità all'Unione Europea convenuti in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen nel 1993 e integrati in occasione del Consiglio Europeo di Madrid nel 1995. Uno dei criteri cui si fa riferimento è la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela. Si tratta di funzioni proprie dell'Ombudsman Nazionale. Infatti, a norma delle univoche Risoluzioni del Parlamento Europeo in data 13 dicembre 2012, 21 maggio 2013, 12 marzo 2014, 10 marzo 2016, relative rispettivamente ad Albania, Croazia, Turchia, Macedonia, Montenegro, la presenza di un Difensore civico indipendente integra il suddetto criterio.

Inoltre, il paragrafo 14 della Risoluzione del Parlamento Europeo in data 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione invita tutti gli Stati membri che non dispongono ancora di un mediatore nazionale a rispondere alle aspettative di tutti i cittadini europei procedendo alla nomina di questa figura.

Infine, il regolamento UE n. 2016/1624 del 14 settembre 2016 ha introdotto un meccanismo di denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali

nell'ambito delle operazioni dell'Agenzia europea Frontex e il Mediatore europeo ha indicato i Difensori civici nazionali quali autorità maggiormente adatte a ricevere le denunce di violazioni dei diritti fondamentali riconducibili al personale dell'Agenzia appartenente ad uno Stato membro.

Ciò nonostante, l'Italia è l'unico stato dell'Unione Europea che non ha un Difensore civico, insieme alla Germania, la quale comunque ha un organismo nazionale di tutela dei diritti.

Per sopperire a tale carenza i difensori civici regionali e delle province autonome hanno costituito da anni un Coordinamento nazionale. Per mezzo di tale organismo vengono rappresentate le esigenze della difesa civica italiana alle istituzioni civili e politiche, viene rappresentata l'Italia nei diversi consessi europei relativi agli Ombudsman e viene gestito un ufficio virtuale per la trattazione delle pratiche non rientranti nella competenza degli esistenti difensori regionali e delle province autonome.

Nel 2016 la figura del Difensore civico è stata comunque richiamata in due leggi, il decreto legislativo n. 97 del 2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e la legge 24 del 2017 (cd. "riforma Gelli") sulla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario.

Nel decreto n. 97 viene riconosciuta la possibilità di adire il Difensore civico in caso di diniego di accesso, anche nelle nuove formule introdotte (semplice, documentale o generalizzato secondo la dizione usata nelle linee guida ANAC).

Nella riforma Gelli, poi, viene identificato il Difensore civico quale possibile Garante della salute, con un possibile ampliamento di competenze rispetto a quelle strettamente di carattere amministrativo esistenti.

Il Coordinamento ha seguito passo per passo ciascuna di queste riforme e procederà anche con gli eventuali provvedimenti attuativi. Inoltre promuove incontri periodici fra i difensori per un aggiornamento costante, uno scambio di prassi e di informazioni e per ogni iniziativa utile per valorizzare

e promuovere la difesa civica. Da febbraio 2017 l'attuale Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è Vice Presidente del Coordinamento.

Rete Europea dei difensori civici e altre organismi internazionali

Alla luce dei documenti europei e internazionali e delle esperienze consolidate da parecchi decenni, i rapporti con gli organismi europei sono molto importanti.

La Rete Europea dei difensori civici rappresenta il *trait d'union* fra il Mediatore Europeo, ovvero il Difensore civico per le problematiche a livello europeo, e i singoli difensori europei. Ogni anno viene organizzato un seminario per tutti i difensori nazionali e regionali per discutere temi importanti ed attuali. A giugno 2016 venne affrontato il tema dell'immigrazione e il tema delle lobby nelle procedure di trasparenza.

Accanto a questa rete istituzionale esistono altri organismi di respiro internazionale. Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è iscritto all'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I.), un'associazione scientifica fondata alla fine degli anni '80 in Austria, con sede a Innsbruck per promuovere lo scambio di conoscenze ed informazioni fra difensori civici europei e zone limitrofe e per promuovere e rafforzare le competenze del Difensore civico a livello italiano ed europeo.

Conferenza nazionale dei Garanti dei minori regionali e delle province autonome

Ultimo organismo di riferimento per la nostra Provincia, è la conferenza permanente di tutti i Garanti dei minori nominati in Italia, presieduta dalla Garante nazionale e con compiti di garantire forme idonee di collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze e forme organizzative. Con l'arrivo della nuova Garante, Filomena Albano, la Conferenza ha conosciuto un nuovo impulso e prova ne è la recente costituzione di un tavolo operativo

sulla tematica dei minori stranieri non accompagnati, divenuta attualissima con la pubblicazione della legge 47 nel 2017.

SEZIONE SECONDA – APPROFONDIMENTI

2.1 URBANISTICA – TEMPISTICA DEI SOPRALLUOGHI

Sebbene nel settore urbanistico vi siano meno segnalazioni da parte dei cittadini solo per il realistico dato che, purtroppo, vi sono anche meno richieste di esecuzione di lavori edilizi, le lagnanze comunque espresse sono spesso caratterizzate dalla comune lamentata violazione del principio di imparzialità; stante la frequente imputazione di gestione del territorio non secondo criteri di oggettivo interesse pubblico, ma in base a valutazioni inspiegabili, come, peraltro, si è ripetuto, varie volte nelle passate relazioni annuali.

Il governo del territorio si conferma dunque come il settore nevralgico nei rapporti conflittuali dei cittadini con le Amministrazioni. Va peraltro riconosciuto che la materia si presta, certamente più di altre, a generare conflitti trattandosi di settore sensibile, ove la tutela dei diritti, il diritto reale per eccellenza, la proprietà, è molto sentito e dove peraltro confluiscono rilevanti interessi economici.

Diviene però, a questo punto, indispensabile che proprio qui vadano a concentrarsi i principali sforzi per un'azione di governo effettivamente imparziale e condotta alla luce dell'interesse collettivo. Perché, in effetti, è proprio qui che i cittadini vigilano con una più mirata attenzione a che l'Amministrazione persegua il bene di tutti, evitando la tentazione dell'interesse particolaristico e reagiscono con comprensibile e giustificato risentimento quando emerge il fondato sospetto che queste fondamentali regole siano state violate dagli amministratori nei quali avevano riposto fiducia.

Per la stragrande maggioranza, è inaccettabile che a fronte della espressa richiesta di sopralluogo, avanzata direttamente dai cittadini al Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori edilizi da parte di altro cittadino, normalmente un confinante, il Comune, anziché puntualmente agire,

tergiversi, consentendo tuttavia, così, al cittadino confinante di ultimare i lavori, presentando successivamente una domanda di concessione in sanatoria che consente, ove non vi sia contrasto con rilevanti interessi urbanistici o difformità con gli strumenti urbanistici in vigore, la permanenza di opere realizzate abusivamente dietro il pagamento di una sanzione.

Un rilevante caso reso noto all'ufficio, concerne la segnalazione di interventi edilizi abusivi ed in particolare la realizzazione di un tetto a copertura di un solaio ad una distanza inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 907 del c.c. (ossia 3 m.) da una finestra presente in una parte di fabbricato in comproprietà, realizzazione avvenuta senza il dovuto consenso di tutti i comproprietari.

Va sottolineato che i cittadini "lesi" hanno presentato una richiesta di sopralluogo prima dell'ultimazione dei lavori, ma il Comune l'ha eseguito solo dopo la realizzazione degli stessi.

L'esecutore di detti lavori ha presentato al Comune una domanda di concessione in sanatoria che il Comune non ha potuto che respingere e, per tale ragione, è stato avviato il procedimento di regolarizzazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 della L.P. 1/2008. Con successiva ordinanza di natura ripristinatoria si è ordinato ai proprietari di provvedere alla demolizione delle opere abusive e alla rimessa in pristino dei luoghi.

A seguito del sopralluogo eseguito dalla Amministrazione comunale è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino e pertanto il Comune ha provveduto a trasmettere il fascicolo alla C.E.C. per l'espressione del relativo parere circa la valutazione di eventuali contrasti delle opere abusive con rilevanti interessi di natura urbanistica.

Nel caso in cui dette opere abusive siano ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, come avviene nella maggior parte dei casi, verrà redatta una perizia di stima relativa al valore delle opere abusive in argomento, sulla base della quale sarà determinata la sanzione prevista

dall'art. 128, comma 8, della LP 1/2008, dovuta al fine del mantenimento delle opere abusive.

Ovviamente, l'eventuale pagamento della sanzione avrà l'effetto di "scappatoia" legale poiché consente di regolarizzare dette opere dal punto di vista amministrativo, fermi restando gli eventuali profili di rilevanza penale e fatta salva la possibilità per i privati "vittime" dell'abuso edilizio di esperire le onerose azioni civilistiche a difesa dei propri interessi.

Altro caso degno di nota è il rilascio da parte di un Comune di una concessione edilizia ad edificare per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di una particella edificiale, sita all'interno del perimetro del Centro storico con una Catalogazione di intervento R3 – Ristrutturazione - confinante con un terreno di altro proprietario.

Il progetto autorizzato prevedeva la chiusura a titolo definitivo di un pollaio esistente a piano terra che però è sempre stato aperto su due lati e perimetrato semplicemente da una rete metallica. La provvisorietà di chiusura appariva apprezzabile anche dalla documentazione fotografica allegata al progetto anche se il medesimo progetto, nella pianta di stato attuale del piano terra specificava, a tale proposito, la dicitura "pollaio chiuso", sebbene il limite fosse definito da una semplice linea tratteggiata.

Va anche evidenziato che la superficie recuperata all'esterno della muratura, inglobandola a quella interna, serviva per creare un locale senza il quale sarebbe stato impossibile raggiungere la superficie minima prevista dal regolamento edilizio per un alloggio. Tale operazione, determinante per la logica di tutto il progetto, andava a definire una distanza fra il nuovo perimetro dell'edificio e il confine della particella fondiaria inferiore a un metro e mezzo e quindi tale realizzazione doveva essere sottoposta all'avvallo del confinante che, nel caso in questione, non è stato né richiesto e tantomeno espresso.

In merito a ciò, sarebbe auspicabile che le amministrazioni comunali esercitassero con maggior cura e costante imparzialità, un'attenta e

puntuale vigilanza sull'attività urbanistica e, a fronte di documentate violazioni, assicurassero precisi e tempestivi interventi repressivi. Attendere la conclusione dei lavori per intervenire significa rimettere alla pronuncia del giudice civile l'eliminazione della violazione riscontrata che, molto spesso, riconosce solo una congrua indennità.

2.2. URBANISTICA: PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'INTAVOLAZIONE NON TEMPESTIVA DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

Nel corso dell'anno 2016 sono state esaminate problematiche scaturite dalla mancanza di intavolazione o dal ritardo nell'intavolazione degli espropri per pubblica utilità, che rendono molto difficile la risoluzione proprio per l'eccessivo lasso di tempo intercorso per inerzia della Pubblica Amministrazione.

Il decreto di esproprio costituisce titolo per l'intavolazione ai sensi dell'art. 33 lett. d) L.T. Tuttavia non essendo ricompreso nel novero degli atti *inter vivos*, l'acquisto in forza del decreto di esproprio si qualifica come *extratavolare* e l'iscrizione del medesimo nel Libro Fondiario non ha dunque effetti costitutivi.

Di tal che si ritiene che gli effetti prodotti dall'intavolazione del decreto di esproprio siano quelli della "pubblicità notizia".

Il decreto di esproprio potrebbe rimanere, come in effetti in alcuni casi avviene, al di fuori del Libro Fondiario; pur tuttavia la tempestiva intavolazione del predetto provvedimento acquista rilevanza in relazione a diversi aspetti della gestione del bene oggetto della procedura, senza trascurare il fatto che il mutamento dello stato di fatto rende difficoltoso completare l'*iter* dell'intavolazione a distanza di tempo.

In alcune occasioni si è potuto osservare come il trascorrere del tempo possa incidere negativamente sulla possibilità di intavolare le operazioni previste dal tipo di frazionamento, che sottende al decreto di esproprio, per variazioni sopravvenute nella mappa catastale.

E' questa la fattispecie di cui si è occupato l'ufficio, cui si è rivolto un cittadino al quale era stata da tempo liquidata l'indennità di esproprio e che si è visto chiedere la restituzione di parte della stessa.

I lavori di sistemazione della strada per cui si era proceduto all'esproprio erano stati realizzati, ma la Provincia Autonoma di Trento, quale ente espropriante, non aveva provveduto all'intavolazione. Nel frattempo anche il Comune aveva realizzato - sempre nella stessa zona - altri lavori inerenti la viabilità facendosi promotore di altro esproprio, che coinvolgeva, in parte, anche le particelle interessate dal precedente esproprio della Provincia.

Il Comune tuttavia aveva provveduto dopo pochi mesi a concludere l'iter con l'intavolazione del decreto di esproprio corredato da tipo di frazionamento, successivo a quello prenotato dalla Provincia (ma non ancora intavolato).

Nel momento in cui dopo diversi anni anche la Provincia ha richiesto l'intavolazione del decreto di esproprio in base al tipo di frazionamento inizialmente predisposto, quest'ultimo risultava ormai privo di efficacia e non più intavolabile data la preventiva intavolazione del tipo successivo predisposto dal Comune.

Ciò ha comportato tecnicamente la necessità di predisporre altro tipo di frazionamento che contemplasse le medesime operazioni del precedente.

Tuttavia, a seguito dei necessari bilanciamenti conseguenti al reinserimento in mappa del tipo di frazionamento, le superfici da espropriare, anche relative a particelle non interessate dal frazionamento del Comune, risultavano ora variate.

La Provincia ha conseguentemente provveduto a richiedere la restituzione di parte delle indennità corrisposte, benché i lavori fossero già stati realizzati, motivando che il rifacimento del frazionamento si era reso necessario dal momento che il Comune aveva preventivamente intavolato il suo esproprio.

L'Ufficio è intervenuto facendo osservare che non fosse più possibile procedere all'intavolazione delle operazioni previste dal tipo di frazionamento della Provincia perché di fatto l'elaborato non era stato oggetto di intavolazione nel corso del periodo di efficacia di due anni, né era stata chiesta la conferma dell'efficacia.

Di tal che il Comune aveva potuto procedere a prenotare il proprio frazionamento e ad intavolarlo. Peraltro le differenze di superfici risultanti nel secondo frazionamento erano da imputare, almeno per le particelle non interessate dal tipo di frazionamento del Comune, a ragioni meramente tecniche.

La Provincia Autonoma di Trento si è limitata a negare l'applicabilità del c. 3 bis dell'art. 8 L.P. 6/93 nella parte in cui non prevede il ricalcolo dell'indennità quando la superficie oggetto di esproprio sia variata dopo l'adozione del decreto di esproprio e prima della presentazione dell'istanza tavolare, a seguito dell'entrata in vigore delle mappe catastali interessate dalla procedura di cui alla L.R. 6/90, senza che questo comporti una modifica della configurazione oggettiva, rimanendo ferma, al momento, nelle proprie posizioni e manifestando l'intenzione di procedere al ricalcolo dell'indennità per tutte le particelle.

Pare peraltro doveroso qui citare che l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 8 L.P. 6/1993 è avvenuta temporalmente in occasione della trattazione di altro caso sottoposto all'esame dell'Ufficio del Difensore civico, che vedeva coinvolto un cittadino, erede di alcuni terreni interessati da diversi espropri stratificati negli anni e non intavolati.

Il cittadino si è rivolto all'Ufficio in quanto le nuove mappe catastali erano entrate in vigore successivamente al completamento delle procedure di esproprio e preventivamente alla loro intavolazione.

In questo caso, l'intervento del Difensore civico è stato mirato ad evidenziare che le variazioni delle superfici erano successive alla realizzazione

dell'opera e di fatto non derivanti da un mutamento della consistenza oggetto di esproprio ma a procedure di ricalcolo catastale.

L'Amministrazione ha colto positivamente tale osservazione, riconoscendo tuttavia la carenza della normativa sul punto e la necessità di intervenire con una previsione *ad hoc*.

E' stata dunque introdotto con l'art. 126 della L.P. 15/2015 la modifica normativa che consentiva di procedere alla rettifica della superficie di esproprio senza procedere al ricalcolo dell'indennità.

Ciononostante, nel corso dell'anno 2016 il cittadino si è rivolto nuovamente all'Ufficio posto che l'ente espropriante non aveva provveduto ancora all'esatta determinazione della superficie della p.f. che sarebbe rimasta in proprietà del medesimo e non aveva parimenti provveduto ad intavolare a suo nome altre particelle sulle quali di fatto insistevano le opere pubbliche.

Dall'inadempienza dell'Amministrazione sul punto derivano problematiche anche di natura fiscale.

Il Comune, infatti, nel calcolare i tributi connessi alla proprietà degli immobili, fa riferimento alle risultanze tavolari e catastali, così che in concreto l'imposizione fiscale finisce per coinvolgere anche la superficie espropriata di cui il cittadino non dispone né in fatto né in diritto. Ingiustizia che ha determinato l'intervento ulteriore del Difensore civico.

Altra problematica, distinta da quella preventivamente esposta, ma ad essa connessa per i pregiudizievoli risvolti causati dal ritardo dell'ente nel compimento delle formalità che concernono la definizione del procedimento di esproprio, riguarda la mancata regolarizzazione "catasto-tavolare" di opere pubbliche.

In un caso sottoposto all'attenzione del Difensore civico, ad un cittadino era stata di fatto espropriata dalla Provincia una porzione di una particella fondiaria di sua proprietà per il completamento dei lavori di sistemazione di una strada statale.

Di conseguenza il bene, nella sua interezza, benché non fosse più nella disponibilità del privato da oltre vent'anni, risultava ancora intavolato a suo nome e pertanto al medesimo è stato chiesto, in qualità di proprietario, di provvedere alla manutenzione del muro a secco di contenimento realizzato dalla Provincia autonoma di Trento in occasione della costruzione della strada statale.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT, verificata la sussistenza di tutti i requisiti per procedere alla regolarizzazione catastale e tavolare in forza dell'art. 31 L.P. 6/93, ha manifestato l'intento di provvedere in tempi brevi a formalizzare un incarico per adeguare allo standard digitale attualmente richiesto il vecchio frazionamento, eseguito dall'Anas, in occasione della realizzazione della strada statale e mai di seguito intavolato. E al cittadino non è stata più chiesta la manutenzione del muro.

In tutti questi casi emerge con chiarezza che l'inerzia prolungata della parte pubblica ha prodotto effetti negativi sul cittadino, evitabili con tempestive azioni per cui l'adeguatezza dei tempi di evasione di queste pratiche appare senza dubbio necessaria.

Pare inoltre doveroso insistere per tale auspicabile tempestività nell'intavolazione del decreto di esproprio anche in considerazione della peculiarità del sistema tavolare, in relazione ad esempio ad uno dei suoi principi cardine, quale quello del predecessore tavolare sancito dall'art. 21 L.T.

Infatti, se il proprietario intavolato ha alienato il bene parzialmente interessato dall'esproprio pur dandone atto nell'atto di trasferimento, l'ente promotore dell'esproprio non potrà procedere al trasferimento del diritto di proprietà *tout court*, ma dovrà necessariamente provvedere con atto successivo a rettificare il nominativo del proprietario così come risulta iscritto al Libro fondiario, pur rimanendo validi gli atti compiuti in precedenza nei confronti del dante causa, ivi compresa la liquidazione dell'indennità.

Da ultimo preme rilevare che una tempestiva intavolazione del decreto di esproprio possa andare a vantaggio dell'ente espropriante stesso poiché si propone come azione funzionale ad un'esatta catalogazione dei beni pubblici e alla tenuta di uno stato patrimoniale aggiornato dell'ente stesso. Così come il raggiungimento dell'allineamento fra stato di fatto e di diritto, attraverso le risultanze del libro fondiario, potrebbe agevolare la procedura di riordino dei beni pubblici, che al momento solo una piccola percentuale degli enti ha completato.

2.3 TRIBUTI: PROFILI APPLICATIVI DELL'ART. 45 L.P. 15/2015

Sebbene sotto il profilo numerico i fascicoli aperti aventi ad oggetto questioni urbanistiche siano diminuiti nel corso degli ultimi anni ed il 2016 abbia confermato tale tendenza, pare doveroso un breve accenno ai casi segnalati dai cittadini in merito alle istanze di inedificabilità delle aree, presentate ai sensi dell'art. 45 L.P.15/2015, istituto introdotto recentemente che deve ancora trovare il suo giusto assestamento e di cui forniamo i primi casi per un'auspicabile corretta applicazione.

L'art. 45 L.P. 15/2015 dispone che il Comune con procedura di variante semplificata al PRG, su richiesta dell'interessato, possa modificare la destinazione urbanistica di una determinata area destinata ad insediamento.

In questo caso per un periodo minimo di dieci anni il comune non potrà più ripristinare l'edificabilità dell'area neppure con ricorso ad un'ulteriore procedura di variante.

Successivamente a detto periodo di dieci anni, la modifica della destinazione urbanistica sarà possibile secondo le procedure ordinarie.

Secondo il testo originario il comune doveva verificare annualmente le proposte pervenute, evitando così lunghe e non calcolate attese, tipiche del passato, legate alle scelte dell'ente locale di intraprendere o meno l'adozione di una variante del PRG in tempi brevi.

Recentemente la legge di stabilità 2017 (L.P. 29 dicembre 2016 n. 20) ha modificato il predetto termine annuale per le verifiche da parte del Comune di ammissibilità delle richieste di inedificabilità ad un termine inferiore. Ora il Comune dovrà esaminare entro il 30 giugno di ogni anno le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed adottare eventualmente una variante ai sensi dell'art. 39 c.2. L.P. 15/2015.

Il Comune è comunque tenuto, in caso di rigetto, ad indicare i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

In caso di accoglimento dell'istanza di inedificabilità, il cittadino ha diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza a titolo di IMIS a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Nel corso del 2016 l'Ufficio del Difensore civico ha approfondito in particolare la tematica dei profili applicativi della previsione di cui all'art. 45 L.P.15/2015.

A tal proposito, si ritiene interessante, ai fini di evidenziare la complessità della disamina delle istanze di inedificabilità, rappresentare il caso di un cittadino agricoltore, che ha "subìto" l'inserimento dei propri terreni, da sempre coltivati, in zona produttiva a livello provinciale secondo quanto previsto dal PUP.

Data l'elevata somma richiesta dal Comune quale adempimento dell'IMIS (poco più di 20.000.= euro), il cittadino aveva richiesto al Comune possibili soluzioni per cercare di decurtare almeno in parte l'oneroso importo dell'imposta, senza tuttavia raggiungere un risultato positivo.

Dopo l'entrata in vigore della norma, il medesimo ha presentato domanda di inedificabilità secondo le previsioni dell'art. 45 L.P. 15/2015. L'accoglimento della domanda ha richiesto necessariamente il raccordo delle valutazioni tanto del Comune quanto della Provincia, che hanno a lungo dissertato sul punto senza addivenire ad una concertazione.

L'Ufficio del Difensore civico, su segnalazione del cittadino, è quindi intervenuto auspicando il raggiungimento di una soluzione condivisa fra gli

enti interessati nonché la conclusione della procedura in termini ragionevoli, posto che nelle more della decisione dell'amministrazione i cittadini rimangono comunque soggetti passivi dell'imposta.

Dopo pochi mesi il Comune ha deliberato la variante al P.R.G. in accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi del c. 4 art. 45 L.P. 5/2015, fra le quali era compresa anche la domanda del cittadino di cui sopra. Dalla relazione alla variante si legge che il criterio applicato è stato quello di concedere l'inedificabilità relativamente a quelle aree, il cui stralcio non avrebbe compromesso in alcun modo il razionale utilizzo dell'area produttiva, o meglio delle aree produttive di interesse provinciale destinate a futuro utilizzo. A questo criterio è stata aggiunta la possibile ridefinizione delle aree di riserva.

Merita inoltre rilievo, ai fini di evidenziare la difficoltà dell'ente nell'esaminare le istanze di inedificabilità in relazione alle previsioni del PRG, un altro caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio, che ha visto coinvolti alcuni comproprietari di un terreno inserito in un piano di lottizzazione con perequazione. Il Comune, in accoglimento delle istanze di cui all'art. 45 L.P. 15/2015 ha inserito in prima adozione nella variante di cui all'art. 39 c. 2 L.P. 15/2015 alcuni terreni che erano destinati a rimanere a verde privato anche in considerazione della circostanza che gli stessi ricadevano in una zona agricola di pregio del PUP. E' stata quindi approvata in prima adozione la nuova destinazione di tali terreni in zone agricole di interesse primario in quanto l'accoglimento della richiesta di inedificabilità non avrebbe modificato gli esiti edilizi, dato che le parti riclassificate facevano riferimento ad aree che comunque non sarebbero state interessate da edificazioni.

Poiché tuttavia il volume edificatorio sarebbe rimasto invariato, ma riducendo la zona interessata dalla previsione del PRG, la capacità edificatoria per metro quadrato sarebbe aumentata, i proprietari di altri terreni ricadenti nel medesimo comparto, hanno presentato osservazioni nei termini di legge, chiedendo la riparametrazione tra volume edificatorio e

superficie interessata secondo i parametri originari, evidenziando che, in difetto, il peso economico della variazione di destinazione dei terreni di cui sopra, sarebbe ricaduta esclusivamente sugli stessi. Tali osservazioni sono state accolte. L'Amministrazione, dunque, nell'assumere la sua determinazione pare aver valutato i diversi interessi dei soggetti proprietari, i cui beni risultavano ricompresi nella stessa zona, sulla quale ricadeva la previsione urbanistica.

Per contro, nel caso trattato dal nostro ufficio, l'Amministrazione non ha accolto la richiesta di altri proprietari che chiedevano in prima istanza la trasformazione della destinazione della loro particella da una zona all'altra per poter fabbricare autonomamente senza essere vincolati dal piano attuativo o in subordine l'inedificabilità della particella. Detto comune motivava il diniego precisando che un eventuale accoglimento della richiesta presupporrebbe di fatto la modifica sostanziale della previsione del PRG, con ricadute anche sugli altri proprietari che non avevano chiesto l'inedificabilità.

Si segnala da ultimo che sotto l'aspetto procedurale, nonostante l'art. 45 L.P. 15/2015 preveda il ricorso ad una variante semplificata al PRG, in un caso un Comune ha inserito le richieste di inedificabilità nell'ambito di una variante comune avendo esigenza di dover apportare altre modifiche al PRG per le quali non era applicabile la previsione dell'art. 39, c. 2. La scelta dell'Amministrazione, probabilmente ispirata a criteri di economicità dell'azione amministrativa, non è priva di conseguenze sulla sfera del privato dato il protrarsi dell'obbligo di assolvimento dell'imposta fino alla conclusione dell'iter procedurale di variante al PRG, posto che il diritto all'eventuale rimborso dell'imposta stessa decorre - secondo le previsioni regolamentari del Comune in questione - dall'approvazione della variante adottata in via definitiva, sebbene con effetti retroattivi a far data dal momento della presentazione dell'istanza.

2.4 SANITA': DINIEGHI NON MOTIVATI PER PRESTAZIONI O INDENNITÀ O AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Tra le competenze del Difensore civico rientrano anche quelle, talvolta estremamente delicate e complesse, dei rapporti tra cittadini e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.

Le difficoltà presenti da anni con codesto Ente riguardano la motivazione correlata ai dinieghi comunicati ai cittadini. In base alla nota normativa sulla trasparenza e sull'accesso risulta doverosa la presenza di una motivazione come elemento fondamentale di un provvedimento e risulta opportuna, anche al di fuori del precetto normativo, la spiegazione in caso di rifiuto ad una richiesta o in caso di domanda di restituzione di somme. In questo campo, invece, i provvedimenti sono spesso costituiti dalla sola decisione senza alcuna spiegazione o sono provvisti di una motivazione stereotipata standard e succinta, che non soddisfa il cittadino perché non è in grado di comprendere il no, anche nell'ipotesi di scelta corretta. In questi casi il Difensore civico interviene, per chiedere spiegazioni delle scelte, riservandosi ulteriori azioni dopo la comprensione della scelte di parte pubblica. Purtroppo le spiegazioni che giungono sono rimaste, almeno anche per l'anno 2016, deludenti perché evasive o su argomentazioni non richieste, in ogni settore della sanità toccata da questo ufficio.

Alcuni di queste criticità riguardano i procedimenti medico-legali dell'Azienda Sanitaria, in quanto oggetto di contestazione da parte dei cittadini a causa della carenza di motivazione. Fondamentale sia per la comprensione della decisione sia per la scelta di eventuale impugnazione.

I procedimenti medico-legali mediante i quali il Servizio competente dell'Azienda perviene alle proprie decisioni, sono procedimenti di natura mista, ove in un unico processo vi sono da un lato valutazioni sanitarie e dall'altro argomentazioni legali. Il personale medico-legale, cui pure, nel corso degli anni, sono stati rivolti diversi appelli da parte del Difensore civico, ha mostrato una certa difficoltà nell'accogliere suggerimenti e richieste atte

ad esplicitare in modo trasparente e chiaro il ragionamento logico-giuridico attraverso il quale si perviene ad una conclusione. Ragionamento logico-giuridico che, tanto più, necessita di argomentazioni esplicative, quanto più ampi sono i margini di discrezionalità che differenziano il procedimento, mentre, invece, eventuali carenze argomentative possono passare più o meno inosservate quando la tipologia di valutazione medico-legale sia rigorosamente "codificata".

Il Difensore civico è intervenuto più volte nei confronti dell'Azienda relativamente a segnalazioni di cittadini che lamentavano le motivazioni del mancato accoglimento da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dell'istanza concernente la concessione dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992. Caso emblematico riguarda la segnalazione di un cittadino, il quale in considerazione dello stato di assistenza sempre più necessario del padre ultraottantenne, affetto da polipatologie gravi e carente nell'espletamento delle necessarie funzioni quotidiane, e sussistendo i presupposti dell'handicap connotato di gravità, ha, quindi, fatto domanda di riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992. Ciò al fine di ottenere dei congedi lavorativi per poter conciliare i propri impegni lavorativi e familiari con quelli di assistenza del proprio genitore.

Essendo le istanze di richiesta dei benefici presentate dal cittadino respinte dall'Azienda, l'interessato si è quindi rivolto all'ufficio del Difensore civico manifestando la propria sorpresa e sconforto di tale esito, a fronte di una situazione di continua assistenza sostenuta interamente dalla madre e delegata costantemente ad estranei.

L'ufficio è intervenuto chiedendo all'Azienda le motivazioni per le quali la situazione di handicap pur riconosciuta con carattere di permanenza non ha consentito al richiedente di accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda ha risposto che la condizione clinica del soggetto non era di gravità tale da richiedere "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale" per la riduzione dell'autonomia personale correlata alla sua età.

L'attenzione che si vuole richiamare riguarda il problema della trasparenza della motivazione del diniego, come anche più volte evidenziato in passato da questo ufficio. Si è potuto constatare come la motivazione non dovrebbe restare occulta, o comunque venire esibita solo su richiesta di parte, ma dovrebbe invece costituire oggetto di una comunicazione ufficiale al destinatario al fine di metterlo nelle condizioni di valutare, di regola in maniera contestuale, tanto l'atto che incida negativamente sulla sua posizione giuridica, quanto le ragioni chiare e sintetiche dell'atto.

Questo processo di elaborazione e di conclusione trasparente avrebbe un effetto positivo e refluirebbe a favore della stessa Azienda; è infatti risaputo, invertendo il ragionamento e valutandone il versante negativo, che motivazioni carenti, o fittizie, si risolvono in conclusioni/impostazioni che – al di là degli aspetti giuridici – finiscono per creare condizioni di "malcontento" individuale ed in definitiva sociale e, dunque, un clima di sfiducia nei riguardi dell'Ente responsabile di condotte quali quelle in esame. Anche nel caso di corretta azione amministrativa.

Su segnalazione di una cittadina l'ufficio ha affrontato il problema riguardante la revoca dell'assegno di accompagnamento di una persona anziana, ospite presso un'Azienda Pubblica di servizi alla persona sita in provincia di Trento, revoca avvenuta a seguito del cambio di residenza della signora dalla provincia confinante alla provincia di Trento.

Fin dal 1991 alla signora, allora non residente in Trentino, era stata riconosciuta l'invalidità al 100% e nello stesso anno le era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a seguito di una sentenza passata in giudicato. Nel 2015 la signora decide di ritornare in Trentino, terra di origine, e quindi di trasferire la propria residenza. Qualche mese dopo il suo

trasferimento, la signora si accorge, consultando il proprio conto corrente, di non percepire più l'indennità di accompagnamento, tutto ciò senza aver avuto alcuna comunicazione al riguardo da parte degli Enti interessati. Successivamente, l'esito della procedura riavviata, da parte dell'interessata, per riottenere l'assegno di accompagnamento aveva dato esito negativo. L'ufficio è intervenuto sulla questione evidenziando che la richiesta di revisione da parte dell'Ente competente, richiesta motivata dal cambio di residenza dell'assistita, non era legittima, poiché la sentenza a suo tempo emessa dalla Magistratura era passata in giudicato e non poteva essere, quindi, corretta in via amministrativa.

Preme al riguardo evidenziare che, dopo l'invio della copia conforme della sentenza agli Enti coinvolti da parte dell'ufficio, è stata annullata la revisione disposta nei confronti della signora e riconosciuto l'assegno di accompagnamento fin dal primo mese di residenza in provincia di Trento della signora.

L'aspetto critico della vicenda riguarda quindi la sola assenza della motivazione del provvedimento inizialmente adottato di revoca dell'indennità di accompagnamento. Atti che divengono inspiegabili, velando in sostanza il motivo del diniego o della revoca di un determinato beneficio, compromettendo anche la possibilità di approntare deduzioni difensive avverso quell'atto.

Ulteriore problematica riguarda l'erronea dichiarazione resa dal cittadino in sede di autocertificazione ai fini dell'esenzione da ticket per motivi di reddito che ha determinato la richiesta di versamento di somme per le prestazioni ricevute, maggiorate dalla conseguenti sanzioni, da parte dell'Azienda sanitaria. Classico caso è l'errore del cittadino che ha dichiarato il proprio reddito non superiore al valore fissato ai fini dell'esenzione da ticket per reddito, ma nel fare questo non ha considerato, invece, che il reddito complessivo fiscale da intendersi è il reddito lordo del nucleo familiare, reddito rilevabile dalla dichiarazione dei redditi di riferimento.

In altri casi, si sono verificati errori relativi alla composizione del nucleo familiare fiscale, non valutandosi che il nucleo è composto, oltre che dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto titolari di un reddito non superiore ad un determinato valore.

Errori, questi, emersi in fase di controllo da parte dell'Azienda Sanitaria del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Con la conseguenza che il soggetto, che aveva presentato autocertificazioni irregolari, è stato dichiarato decaduto dal beneficio dell'esenzione ticket ed è stata di conseguenza irrogata una sanzione amministrativa, nonché, nei casi previsti, effettuata anche una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

A fronte delle situazioni rappresentate, l'ufficio si è rivolto all'Azienda Sanitaria chiedendo ragguagli in merito, evidenziando in particolare la generica motivazione del verbale di contestazione della violazione amministrativa.

Di fronte a tali osservazioni, l'Azienda ha fatto notare che, a seguito dei controlli disposti dalle Strutture Tecniche del Ministero dell'Economia e Finanze, stavano procedendo a notificare agli interessati i verbali per le posizioni riscontrate non rispondenti ai requisiti di legge per beneficiare delle esenzioni da ticket per motivi di reddito, attivate dagli interessati a seguito di autocertificazione. Ha precisato, altresì, che la struttura del verbale si era resa necessaria in quanto il Ministero aveva notificato attraverso flussi informatici le numerose posizioni irregolari (quattro annualità in contemporanea) e, quindi, "imposto" all'Azienda di rappresentare il verbale con una parte descrittiva più generale ed una parte specifica, in quanto molti soggetti presentavano irregolarità per più autocertificazioni e per motivazioni anche diversificate. L'Azienda ha, altresì, puntualizzato che nei prossimi anni i controlli riguarderanno un'unica annualità ed ha chiesto un confronto con l'ufficio al fine di poter migliorare ulteriormente la relativa procedura.

Disponibilità al confronto che l'ufficio ha colto positivamente e, quindi, suggerito all'Azienda che i prossimi verbali vengano integrati con una motivazione perspicua e completa, come ad esempio indicando sia l'avvenuto sfioramento del reddito che ai sensi della disciplina di riferimento giustifica l'esenzione, sia la precisa norma di legge applicabile nella fattispecie, nonché il reddito materialmente percepito dal soggetto a cui si imputa lo sfioramento in discussione.

La dichiarata disponibilità dell'Azienda a rivedere i propri moduli motivazionali, ha ottenuto almeno un primo, parziale risultato.

Nonostante infatti la motivazione in linea di diritto sia quella del passato, e dunque sia a tutt'oggi critica per chi non sia un giurista, un recente verbale di accertamento che si è avuto occasione di visionare menziona quantomeno con la necessaria puntualità il preciso tetto reddituale di riferimento, nonché il relativo sfioramento, in tal modo rendendo comprensibili i dati concreti posti a fondamento della sanzione e cioè dello stesso verbale sanzionatorio.

2.5 ASSUNZIONE DI PERSONALE: LE REGOLE DEL "PARAPUBBLICO"

Alcune considerazioni di carattere generale

Già in occasione della relazione dello scorso anno, si è avuta l'opportunità di trattare il tema degli enti "parapubblici" e cioè di quegli enti che in senso stretto non costituiscono, sul piano giuridico, enti pubblici soggetti al diritto pubblico - quali ad es. lo sono i comuni, la PAT, lo Stato o i soggetti che siano agli stessi, almeno in parte, assimilabili - ma che al contempo rappresentano - *in toto*, o quantomeno in misura assolutamente significativa - la *longa manus* della pubblica amministrazione.

Quello del parapubblico è invero di un settore molto critico dell'attività sostanzialmente - ma non formalmente - amministrativa, che per le sue specificità merita di essere costantemente posto all'attenzione del Consiglio,

peraltro affrontando in questa sede tematiche specifiche, differenti da quelle dello scorso anno.

Ebbene, questi enti gestiscono attività regolate principalmente dal diritto privato, benché in concreto dispongano in misura di assoluto rilievo di mezzi economici di provenienza pubblica, mentre, sul piano dell'attività svolta, operano per scopi sostanziali di interesse pubblico, e sono fra l'altro soggetti a forme di vigilanza di diritto pubblico.

Si tratta in effetti di una vecchia scelta politica - in passato questa tipologia di ente era classicamente rappresentata dagli enti pubblici economici - che nel corso degli anni si è sempre più sistematicamente espansa.

Molti enti istituiti con legge provinciale, formalmente come persone giuridiche di diritto privato, dunque, presentano numerosi indici che evidenziano appunto la matrice-natura giuspubblicistica sostanziale di tali soggetti.

Si pensi soprattutto agli enti che hanno una propria genesi di diritto pubblico nel senso che - questo concetto va evidenziato - sono talmente riconducibili, sul piano della sostanza, al diritto pubblico, che l'Ente pubblico propriamente detto li costituisce per lo svolgimento di funzioni che altrimenti verrebbero svolte dalla PA stessa.

Non che queste attività, peraltro, non possano essere gestite anche da privati, ma la più macroscopica differenza sta nel fatto che il privato il quale operi a proprio rischio, sia pur sovvenzionato dall'ente pubblico, resta un privato, al netto di zone grigie che rappresentano più la patologia che la regola.

Mentre se la PA vuole gestire date attività di interesse pubblico e anziché farlo direttamente si avvale di un ente da lei stessa creato *ad hoc*, regolato, sovvenzionato, ecc., è evidente che il confine fra PA ed ente "emanato" dalla PA stessa diventa labile e ne nascono una serie di criticità.

In questi casi può essere complesso inquadrare, su un piano sostanziale, la vera natura di un ente.

Volendo esemplificare in termini meno generali, questi enti possono costituire strumenti di cui, ad es., la PAT si avvale esplicitamente - e questo avverbio è significativo - per effettuare ricerca, per innovare, per garantire uno sviluppo sociale, culturale, economico, per gestire la materia del turismo ed altro.

Si pensi, ancora, al fatto che questi soggetti possono persino essere tenuti, con norma giuridica espressa, ad operare in coerenza con finalità istituzionali della PAT, gestendo servizi sovvenzionati con quote elevatissime da fondi pubblici.

La giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa, pur ammettendo la delicatezza della materia, semplificano i concetti in maniera estrema: *"A fronte dell'espressa qualificazione dell'ente come soggetto di diritto privato e della riconduzione della genesi dell'ente all'esplicazione dell'autonomia di diritto privato degli enti pubblici, non rileva la sottolineatura, operata... degli indici sintomatici della caratterizzazione pubblicistica dell'ente sotto il profilo dell'interesse perseguito, delle fonti di finanziamento e della vigilanza degli enti pubblici fondatori"* (Consiglio di Stato n. 3820 del 28 giugno 2012; la giurisprudenza ordinaria è orientata nel medesimo senso).

Dunque, in quest'ottica la forma prevale sulla sostanza.

Sul piano di un'analisi giuridica, ai fini che qui interessano, non è cioè possibile andare al di là delle mere etichette, asserendo che in concreto si tratta di soggetti che sono di diritto privato solo sulla carta, ma non sono tali nella sostanza delle cose.

Accedendo a questo orientamento, la questione potrebbe dirsi chiusa e conclusa a livello giurisprudenziale.

Di contro, va evidenziato in primo luogo che in questa sede le questioni di sostanza assumono rilievo, se è vero, come lo è, che ai sensi dell'art. 5 della

l.p. n. 28/1982, il Difensore civico può - o meglio, deve - proporre spunti significativi anche sul merito della legislazione locale.

Secondariamente si sottolinea che nonostante le disposizioni di riferimento rimandino al diritto privato, in effetti questi enti sono spesso soggetti ad una regolamentazione *sui generis*, come si vedrà in prosieguo.

Venendo dunque al merito, se è indubbio che date strategie sono perseguibili anche avvalendosi di soggetti realmente privati - ma qui l'ente pubblico sarebbe sostanzialmente uno spettatore, tutt'al più un incentivatore e non un attore del sistema - è parimenti indubbio che l'importanza dell'intervento dell'ente pubblico nel costituire e nel regolare le realtà oggetto di queste valutazioni - e in parte anche nel gestirle, sia pur solo indirettamente - crea inevitabilmente degli interrogativi.

Principalmente interrogativi sulle scelte legislative fatte, atteso che si creano sacche di - parziale, ma non irrilevante - affrancamento dall'art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento delle attività svolte, nonché rispetto delle procedure concorsuali per le assunzioni).

Sorgono poi interrogativi sulla congruità delle forme giuridiche adottate: è ad es. problematico, ad avviso di chi scrive, che vengano definiti enti pubblici economici dei soggetti che operano in campi come quello delle attività culturali di interesse pubblico, e dunque in un settore che, benché suscettibile di valutazioni economiche, non è propriamente il campo imprenditoriale per eccellenza, soprattutto se lo si giudica nell'ottica dell'ente pubblico che lo ha costituito.

Si pongono interrogativi, da ultimo, sull'effettività delle regole che si applicano a questi soggetti.

Tanto premesso, si passa dunque, di seguito, ad approfondire un tema specifico: quello relativo ai criteri di assunzione e di assegnazione degli incarichi nel parapubblico.

Le assunzioni e gli incarichi nel parapubblico

Questo è in effetti uno dei profili più delicati nel campo delle attività svolte dagli enti parapubblici, in quanto, tornando a concetti già espressi e declinandoli nella presente fattispecie, la possibilità per soggetti parapubblici di assumere e di conferire incarichi al di fuori delle regole di diritto pubblico, sottrae al controllo della PA risorse che provengono in misura estremamente rilevante dalla collettività.

Si premette che poiché la presente non è solamente un'esposizione di casi - ma piuttosto la segnalazione di un problema - benché sull'argomento vi siano pratiche del 2016 si terranno presenti anche casistiche del recente passato, e dunque non solo, necessariamente, dello scorso anno, al fine di meglio evidenziare le questioni più critiche e significative per una effettiva comprensione del problema.

Ora, nella varietà degli statuti giuridici che il sistema locale – fondamentalmente provinciale e comunale – adotta, avviene che taluni di questi enti parapubblici sostengano, in fase di assunzione di dipendenti, di essere legittimati ad applicare il diritto privato senza fornire indicazioni di sorta in ordine all'attività svolta; o, ancora, si verifica quantomeno che in linea di fatto – a prescindere cioè da una teorizzazione giuridica in ordine ai propri doveri motivazionali – tali enti ritengano di essere vincolati a criteri oggettivi, sia pure non di diritto pubblico, ma poi in concreto non forniscano indicazioni effettive circa le ragioni delle scelte effettuate.

La situazione tipo, è quella dell'ente parapubblico che, stando alla sua stessa legge istitutiva, può assumere personale con contratto di diritto privato.

Ai sensi del regolamento attuativo della legge che li istituisce, poniamo poi che - come a volte avviene - l'ente debba attuare queste assunzioni con criteri di trasparenza, il che, quasi giocoforza, costringe l'ente parapubblico stesso a darsi un minimo di regole.

Ai sensi, infine, delle regole di autodisciplina dell'ente, poniamo che il personale debba essere assunto secondo criteri selettivi.

Piaccia o meno, infatti, è inevitabile che in varie occasioni anche in questo settore si debbano fissare dei principi minimali per le assunzioni, o comunque per gli incarichi, al fine di comprovare l'adozione di un tasso ragionevole di oggettività, per dimostrare di avere impiegato criteri di corretta gestione economica delle risorse disponibili, ecc..

In altri casi la questione è più complessa, in particolare là dove la PA ha individuato, per così dire, l'ossatura ed alcuni principi generali dell'ente, e al contempo né la PA stessa né l'ente in questione hanno fornito criteri sufficienti al fine di indirizzare l'operato dell'ente stesso ad un certo rigore nello svolgimento di queste attività.

La l.p. n. 3/2006 fissa alcuni principi di fondo valevoli per gli enti strumentali della PAT - qui si propone una nozione extra-normativa di "parapubblico", nozione che a livello di Provincia tendenzialmente coincide con quella di ente strumentale -, con ciò propiziando una visione più organica del tema.

Resta, da un lato, che la predetta legge è una mera legge generale che può essere derogata e superata con norma speciale relativa a questo o quell'ente strumentale e dall'altro che ciò che comunque anche qui manca, in linea di principio, è proprio una disciplina generale ed organica dei profili esaminati, al fine di garantire una certa oggettività dell'operato di questo soggetti nelle fattispecie in esame.

Lo sforzo più significativo che sia stato fatto in materia, a livello legislativo, al fine di coinvolgere anche questi soggetti parapubblici nel rispetto di alcune regole essenziali di diritto pubblico, è settoriale e non concerne l'argomento qui esaminato, bensì solamente quello della trasparenza (v. D.lgs. n. 33/2013, art. 2 bis).

Tornando a noi, in questi casi si attua spesso un connubio fra il sistema privatistico e le norme specifiche con cui PA ed enti stessi - questi ultimi solitamente agiscono in fase attuativa dei principi fissati dalla PA - individuano regole di trasparenza ed oggettività.

In base alla giurisprudenza, semplificando al massimo il ragionamento, nelle procedure di assunzione e di assegnazione di incarichi fondate sul diritto privato ci si deve limitare a chiedere un comportamento secondo buona fede da parte dell'ente.

Operando però all'interno di un ordinamento privatistico che, data la natura parapubblica del soggetto in questione, inevitabilmente ha un qualche legame - pur ampiamente adattato all'elasticità delle proprie caratteristiche - con i criteri di diritto pubblico, è facile che sia i gestori dell'ente, sia gli stessi operatori del diritto si trovino in difficoltà interpretative.

E' indubbio infatti che se le norme di dettaglio surriferite e persino le norme di autogoverno di questi enti, o i relativi bandi, fissano dei criteri "oggettivizzanti", e dunque più rigidi rispetto a quelli "liberi" di diritto privato, non è possibile asserire che l'assegnazione dell'incarico o l'assunzione sono *sic et simpliciter*, a loro volta, "liberi".

Le regole ulteriori finalizzate a dare consistenza ed oggettività alle scelte dell'ente parapubblico, non sono cioè considerabili alla stregua della declaratoria della politica operativa di una società privata, ma costituiscono vere e proprie regole giuridiche ove siano stabiliti con disciplina dell'ente pubblico da cui l'ente parapubblico promana; e sono comunque vincolanti anche nel caso in cui, ad es., in attuazione della disciplina stabilita dall'ente pubblico propriamente detto, si fissino delle norme di autogoverno.

Non è agevole per i testi specialistici - e men che meno è possibile affrontare *ex professo* il tema in una relazione annuale, che non è un trattato giuridico - specificare nel dettaglio il valore giuridico dei regolamenti interni e degli stessi bandi di selezione con cui un ente parapubblico regola l'affidamento degli incarichi e le assunzioni.

Tanto più che non vi è qui una regola generale, ma si tratta anche di verificare, fra l'altro, se le regole selettive siano declinazioni di norme di diritto pubblico che limitano la libertà dell'ente parapubblico, o se invece le stesse vadano identificate come mere regole di autolimitazione, che comunque

l'ente deve in ogni caso applicare ai fini del rispetto della buona fede di cui sopra si è fatto cenno.

Venendo alla concretezza delle cose, si è riscontrato, ad es., che l'oggettività di queste selezioni finisce sovente per essere vanificata.

Due esempi varranno a chiarire in che termini possono sorgere delle controversie.

In una fattispecie sottoposta all'attenzione di questo ufficio, pur in presenza di un ordinamento specifico dell'ente in questione in cui si prevede una certa qual selettività ai fini delle assunzioni e delle assegnazioni degli incarichi, e in presenza di un obbligo congiunto di trasparenza - senza cui la selettività stessa sarebbe fittizia - a fronte di un'asserita, avvenuta selezione, non sono stati esibiti gli atti del relativo procedimento.

Se ne desume, al netto di altre ipotesi residuali, o che la selezione è stata solo apparente e che per questa ragione gli atti sono rimasti secretati.

O che la selezione è stata effettuata in termini almeno formalmente approssimativi, confidando nella natura privatistica del procedimento; vi potrebbe essere dunque il timore, esibendo gli atti, di rischiare gravi critiche sui metodi di gestione della selezione, con inevitabili perplessità anche sull'oggettività della stessa.

Un altro caso si è verificato con riguardo ad un ente parapubblico che non sembra neppure essersi dotato - non certamente a livello di legislazione e regolamentazione provinciale dell'ente stesso - dei criteri minimali della materia.

A riprova peraltro dell'oggettività con cui l'ente intendeva gestire l'assunzione di diritto privato di alcuni dipendenti a tempo determinato, è stata attuata una procedura selettiva.

Nel corso di questo procedimento, è emerso che un concorrente era stato bocciato in occasione del colloquio finale, nonostante gli ottimi risultati conseguiti nella fase più complessa della selezione - anche questa, peraltro,

dialogica e non scritta -, relativa a date cognizioni di tipo specialistico, alla conoscenza delle lingue, ecc..

Si è chiesto di poter conoscere le ragioni di tale esclusione, e ne è emerso un quadro piuttosto critico.

La motivazione finale dell'esclusione è stata infatti prodotta in fase di risposta al Difensore civico, a significativa distanza di tempo dai fatti, e già questo primo dato non è confortante: se si attua realmente una selezione con la pretesa di essere oggettivi, anche là dove in termini espliciti non sussista un obbligo di verbalizzazione, l'oggettività e la trasparenza del procedimento sono parzialmente vanificati dall'assenza di un documento tracciabile che comprovi le ragioni della valutazione negativa.

Tanto più che gli aspetti critici della valutazione oggetto di verifica concernevano un profilo molto personale e discutibile, in ordine al quale il concorrente asseriva di potere dimostrare - né l'ente parapubblico ha negato la fondatezza di tale asserzione - di non avere mai avuto, in passato, problemi o difficoltà, pur svolgendo funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto della selezione.

Mancava inoltre una graduatoria.

Anche qui, è vero che la graduatoria non era prevista, ma è altrettanto vero che stipulare vari contratti di assunzione, all'esito di una procedura selettiva cui avevano partecipato un numero elevato di candidati, senza neppure redigere una graduatoria dei candidati "sopravvissuti" dopo la prima e più complessa prova selettiva, equivale ancora una volta a vanificare l'oggettività della selezione.

In definitiva, questa breve disamina vuole evidenziare che sarebbe assolutamente opportuno, da parte della PAT e degli enti locali che dispongono di propri enti strumentali o comunque parapubblici nell'accezione brevemente illustrata in questa sede, fornire una regolamentazione essenziale della materia.

Ci si trova qui, infatti, in un contesto contraddittorio, che vuole coniugare in una delicatissima armonia esigenze opposte: da un lato si vuole che questi enti operino in regime di diritto privato per garantire loro un'ampia autonomia gestionale.

L'attività degli stessi non deve pertanto essere soggetta a regole di diritto pubblico.

Dall'altro, questa autonomia risulta imbarazzante per chi professi di volere l'oggettività, la trasparenza, ed il buon andamento di un ente che tutti – anche il profano di questioni giuridiche – percepiscono come un ente pubblico, o meglio come emanazione dell'ente pubblico che lo ha costituito, che gli attribuisce ingenti quantitativi di risorse e di mezzi.

Ora, è evidente che residuerà sempre una quota fisiologica di zone grigie, con enti realmente difficili da inquadrarsi, ma è altrettanto vero che un buon lavoro di approfondimento della presente tematica ed il successivo, conseguente varo di una disciplina adeguata, unitaria, e generale, da applicarsi alla troppo vaga ed elusiva figura dei soggetti parapubblici – che andrebbe per l'appunto anzitutto identificata con una certa precisione – consentirebbe finalmente da un lato di garantire il debito margine di autonomia a questi enti, sottraendoli all'eccesso di regolamentazione degli enti pubblici.

E dall'altro servirebbe anche ad evitare sacche di confusione e di tendenziale carenza di oggettività nella gestione di attività di interesse pubblico da parte di soggetti, appunto, parapubblici.

Sarebbe, in conclusione, molto utile fare finalmente chiarezza su un tema ed un settore che tradizionalmente, a livello nazionale e locale, si preferisce lasciare nel limbo in cui si trova, eccessivamente al di fuori della sfera di oggettività in cui dovrebbe muoversi un ente (para)pubblico.

2.6 CONTRIBUTI PUBBLICI: CRITERI DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE AGEVOLAZIONI PROVINCIALI E STATALI NEL SETTORE EDILIZIO

Un argomento che ricorre sistematicamente nel corso degli anni, e che ad oggi non sembra avere trovato una definitiva sistematizzazione, è quello del rapporto - nel settore immobiliare - fra i benefici economici di cui il cittadino può fruire in base alle disposizioni provinciali, e gli altri benefici eventualmente statuiti sempre a livello provinciale, o a livello statale; nonché il tema, strettamente connesso, concernente le formalità che vanno rispettate per non incorrere in errori cui conseguano revoche dei benefici stessi, o comunque, più in generale, da cui derivino delle penalità.

Si propone di seguito, anche in termini astratti, una casistica che si è peraltro verificata in concreto.

Si consideri peraltro che una prospettazione delle fattispecie di rilievo del 2016 non può prescindere da ulteriori pratiche del recente passato, in quanto, come appare implicito da quanto anticipato, solo focalizzando le criticità insorte in senso diacronico diviene possibile considerare il quadro di insieme e di conseguenza valutare come porvi rimedio.

I problemi che si andranno ad esaminare si sono posti e riproposti a più riprese: si ha però l'impressione che non sia stato ancora effettuato uno studio organico della materia, adottando un sistema omogeneo e costante per risolvere definitivamente criticità che nella loro essenza sono sempre le medesime e che di contro, di volta in volta, adottando differenti discipline provinciali, danno luogo a dubbi interpretativi, a circolari e a contrasti con i beneficiari.

L.P. N. 2/2009

Esemplificando in senso diacronico, la legge provinciale n. 2/2009, le cui controversie (stragiudiziali, per quanto a conoscenza di chi scrive) ed i cui effetti si sono ovviamente protratti negli anni, in materia di contributi edilizi,

appunto, statuisce, all'art. 4, c. 9, che *"i contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo"*.

La delibera n. 814/2009 della Giunta provinciale, attuativa della citata l.p. n. 2, oltre a ripetere in parte le statuizioni contenute nella legge, crea qualche dubbio in quanto dispone che la non cumulabilità è stabilita indistintamente per i *"contributi previsti da altre normative provinciali"* e per i *"contributi o agevolazioni fiscali previsti da normative statali"*.

Dunque, nella fattispecie dell'art. 4 citato si vieta la cumulabilità con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo: se si chiede 100 per ristrutturare una porzione di immobile, si deve poter chiedere un altro e diverso beneficio su attività relative allo stesso immobile, ma riguardanti un qualcosa di differente dalle specifiche attività di ristrutturazione già beneficiarie della contribuzione in questione.

Leggendo la disciplina applicativa (delibera n. 814), si potrebbe invece ritenere - e vi sono infatti amministrazioni che hanno dato questa lettura della norma - che quando l'immobile è lo stesso, anche se gli interventi riguardano diversi "settori" dello stesso immobile, o comunque attività diverse, il confluire di più benefici sul medesimo immobile comporta per ciò stesso cumulo.

E' di contro evidente che il doppio beneficio è vietato sulle stesse attività, sugli stessi interventi, e non sullo stesso bene; tanto più che la delibera, per quanto redatta con criteri discutibili perché non speculare alla legge sul punto in questione, è un atto ovviamente subordinato alla legge.

Ne consegue che si deve dare della delibera una lettura congrua rispetto alla legge.

O meglio: a monte sarebbe necessaria una maggior diligenza nel redigere la disciplina attuativa di una legge, per evitare l'insorgenza di simili interrogativi.

Questo ragionamento lo si è dovuto poi sviluppare su questioni più complesse ed articolate.

Ad es., può sorgere - ed è sorto - l'interrogativo se sia "cumulabile" il beneficio di un mutuo agevolato (dalla PAT stessa) per l'acquisto del medesimo immobile oggetto di ristrutturazione, con le somme erogate a fondo perduto per la ristrutturazione del medesimo edificio.

Ebbene, il mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa non costituisce un'agevolazione che riguardi "gli stessi interventi oggetto di contributo" previsti dalla l. p. n. 2/2009.

Altro infatti è lo scopo della l.p. n. 2/2009, che ha la finalità di fronteggiare un momento (invero molto protratto nel tempo) di crisi economica del settore edilizio, consentendo attività di "risistemazione" del patrimonio edilizio esistente.

Ben differente, di contro, è la circostanza in cui si chieda un'agevolazione (mutuo agevolato, appunto) per acquistare quello stesso immobile, quale prima casa.

Nonostante infatti l'immobile sia il medesimo, per le ragioni illustrate non si verifica qui un cumulo di benefici in senso proprio.

Resta che la trascuratezza nella redazione della delibera ha suscitato dei dubbi, dei contrasti fra cittadini e PPAA, per risolvere i quali è stato necessario approfondire l'argomento e dare la corretta esegesi della delibera stessa.

Una volta individuata la corretta esegesi, per l'appunto, i casi che si sono presentati in seguito hanno potuto essere agevolmente risolti sulla base della prima controversia insorta.

L.P. N. 19/2009

A riprova però del fatto che gli errori del passato non erano stati sufficienti ad elaborare criteri organici, si consideri che la questione si è riproposta, in termini analoghi, in fase di applicazione di una normativa

successiva: l'art. 59 della l.p. n. 19/2009 ("*Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata*").

Teoricamente, accogliendo quantomeno in via analogica l'impostazione surriportata per la l.p. n. 2/2009, dovrebbe essere agevole risolvere questioni similissime a quelle verificatesi su tale normativa.

Non è stato così.

Anche qui il problema che si va ad esporre si è a sua volta protratto nel tempo ed ha dato luogo a complessi ragionamenti giuridici, che ai fini della presente relazione vengono inevitabilmente semplificati al massimo grado.

La disciplina finale del divieto di cumulabilità dei contributi, deriva, sintetizzando, dalla citata norma di legge, da una delibera della Giunta provinciale, la n. 1006 del 2010 e da una successiva circolare interpretativa, che pur non costituendo norma giuridica si impone sugli uffici amministrativi in forza del vincolo gerarchico, atteso che la circolare promana da un soggetto gerarchicamente sopraordinato rispetto al dipendente pubblico che in linea di massima - sarebbe troppo complesso proporre qui le distinzioni del caso - deve applicare, appunto, la disciplina *de qua* così come la stessa viene interpretata dalla circolare.

Ebbene, l'istante, un privato cittadino, chiede un contributo provinciale su una data spesa ammissibile (ad es. 100), con riguardo alla ristrutturazione di un dato edificio, che per chiarezza di comprensione chiameremo semproniano.

Il contributo sull'immobile semproniano viene dunque erogato in una certa misura percentuale sul valore della spesa (poniamo 40 su 100, e cioè il 40%), con riferimento ad un medesimo titolo edilizio, che contempla però un *quantum* di opere per una cifra superiore rispetto a quella ammessa a contributo e cioè per una somma di 150.

In questo caso si poneva il problema di comprendere se la concessione del contributo, ormai avvenuta, riguardando l'edificio semproniano ed essendo fondata sulla prospettazione delle opere contemplate dal titolo

edilizio esibito in connessione con le opere eseguite, incidesse solamente nei limiti della spesa ammessa a contributo (100); o se lo stato di cose appena descritto impedisse di chiedere gli sgravi fiscali statali sulle opere non ammesse a contributo, per un valore residuo, dunque, di 50.

La PAT ha talmente complicato una questione semplice attraverso la predetta stratificazione di norme ed interpretazioni, che sarebbe assolutamente troppo indaginoso illustrare questo meccanismo.

Fatto sta che mentre la Provincia ha asserito, senza deflettere dalla propria posizione, che nella fattispecie si verificava un cumulo fra benefici ed agevolazioni provinciali e statali, nell'evidenza delle cose questa tesi non era corretta.

Infatti se il cittadino beneficia di un contributo che costituisce una percentuale relativa ad opere che vengono eseguite per un valore di 100 con riguardo all'edificio semproniano, è chiaro che ciò che eccede 100, e cioè la somma che va da 100 a 150, non era stata oggetto di contributo alcuno e dunque di conseguenza su questa somma - 50, si ripete - era possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali statali.

Lo scopo della normativa, in altri termini, era chiaramente quello di far sì che la stessa spesa - 100 - non beneficiasse di un cumulo di benefici.

Non si può pertanto ritenere che vi sia un cumulo, là dove invece in tutta evidenza si tratta di due voci del tutto distinte.

Ritenere, al contrario, che l'unitarietà dell'immobile semproniano ed il fatto che le opere fossero già previste nel titolo edilizio originario relativo allo stesso edificio divengano fattori unificanti che attraggono nella propria orbita anche spese eccedenti il tetto delle spese ammesse a contributo, con ciò creandosi un cumulo che invece non esiste, era, a giudizio di chi scrive, una tesi contraria non solo ai fatti, ma anche alle pur indubbie complicazioni che la PAT aveva creato nel normare la materia in questione.

La vertenza si è in buona parte risolta, in un caso concreto del passato, in quanto una comunità di valle ha parzialmente riconosciuto la fondatezza

della tesi del Difensore civico, ma si è riproposta in altri casi, sul 2015/2016, ed a tutt'oggi perdura l'incertezza di chi ha non ha potuto risolvere queste criticità.

L.P. N. 9/2013

Nel contesto delle regole che si debbono rispettare per non incorrere in decadenze, sanzioni, ecc., si collocano le formalità che vanno rispettate in occasione del pagamento delle fatture relative ai lavori che per l'appunto godono dei benefici di legge.

Sulla l. p. n. 9/2013, art. 1 ("*Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente*") sorge così il problema di verificare, ad es., se i pagamenti fatti anche dai familiari conviventi, ed in particolare dal coniuge, con bonifico cointestato e cioè emesso congiuntamente dal coniuge proprietario dell'edificio su cui vengono eseguiti dati lavori e dal coniuge convivente, rispettino per ciò stesso un criterio di formalità adeguata per lucrare dei benefici di legge.

Negando questa possibilità, il cittadino che abbia lucrato delle somme provinciali stanziare per tali lavori, e lo abbia fatto emettendo bonifici cointestati con l'altro coniuge convivente, si vede revocare i contributi ottenuti.

Si noti che la materia è regolata, come detto, dalla l.p. n. 9/2013, cui sono seguite la delibera di Giunta n. 1026/2013, la seconda delibera di Giunta n. 1234/2013, la terza delibera di Giunta n. 1286/2013 e in particolare alcuni documenti successivi - si presume al plurale, ma si vedrà meglio nel prosieguo - molto singolari, intitolati "faq", domande frequenti.

La ragione della singolarità delle faq, risulterà chiara di qui a breve.

In concreto, è sorto dunque il problema di capire se sia possibile considerare utili i pagamenti effettuati con bonifico cointestato a due coniugi conviventi, secondo le modalità surriferite.

Va premesso che per le detrazioni previste a livello statale, la materia è "regolata", in via interpretativa, da una vecchia circolare dell'Agenzia delle entrate, più volte ripresa e ribadita nel corso dei lustri - fondata sui legami del nucleo familiare beneficiario -, a cui mente: *"La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo e' opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"* (circ. n. 121/E, dell'11/5/1998, par. 2.1).

Ebbene, una volta ottenuto il contributo nel convincimento che i bonifici fatti dal coniuge convivente, e per giunta cointestati, avessero diritto ai benefici di legge, per ragioni di analogia con ciò che avviene a livello nazionale, l'istante si è visto revocare parte del contributo stesso - quella per l'appunto pagata con bonifici cointestati - non sulla base della legge o delle tre delibere di giunta succitate, ma sul fondamento di una delle risposte che la PAT aveva fornito alle numerosissime faq elaborate per chiarire la materia.

Si noti: una circolare - e la PAT, sul tema, oltre a tutto quanto illustrato, ha anche emanato almeno una circolare - costituirebbe un documento perspicuo per verificare come orientarsi, atteso che questo documento ha quantomeno un numero di protocollo, una data, insomma criteri di ufficialità ben precisi.

Le faq di cui si è parlato, invece, per quanto reperito in rete, sia in occasione della gestione della pratica, sia effettuando una ricerca successiva, sia per quanto la stessa PAT ha risposto, presentano un'ufficialità che si è rivelata, in concreto, molto aleatoria.

La risposta, appunto, della Provincia al quesito, non produceva né rimandava infatti ad alcun documento ufficiale, ma si limitava a richiamare *"una (non meglio precisata, n.d.r.) faq"* - dunque, si ripete, non un

documento dotato quantomeno di una adeguata ufficialità per dare garanzie circa la data del documento stesso, la sua fissità, ecc. – *“pubblicata a suo tempo sul sito della Provincia autonoma di Trento”*.

E' indubbio che la dematerializzazione informatica consenta di limitarsi a pubblicare dati atti in un sito internet, resta però che un atto che in qualche modo tiene luogo di una circolare interpretativa, sia pur particolare, e sul cui fondamento si nega un contributo, deve assumere una veste ufficiale, deve appunto essere protocollato, deve avere un'intestazione per verificare l'autorità da cui promana; deve essere reperibile in rete secondo criteri istituzionali, ecc.; deve, in una sola locuzione, garantire una ragionevole certezza del diritto.

Il grado di evanescenza di simili "circolari"-faq è dunque eccessivo.

L'istante ha infatti potuto produrre un estratto cartaceo di tali faq, consegnatogli dall'ente pubblico competente, presso cui si era appositamente recato al fine di avere i chiarimenti del caso in quanto gli era pervenuto un preavviso di revoca dei contributi già concessi.

Benché si trattasse con certezza di un documento che rispondeva ad una serie di quesiti sulla l.p. n. 9, il grado di indeterminatezza dell'atto in questione era pressoché assoluto: data assente, provenienza non specificata, ufficialità nulla, frontespizio assente, ecc..

A riprova di queste considerazioni, è stato rinvenuto, ad es., nel sito di uno degli enti che gestiscono la materia – comunità di valle – un documento-faq, sempre sulla l.p. n. 9/2013, che oltretutto non contiene – almeno in misura estremamente rilevante – le stesse faq del documento citato dalla PAT.

In rete si trovano poi altri documenti, con faq differenziate, forse non ufficiali, distinguibili da quelli ufficiali non esteriormente, ma solo perché riportati in siti di enti privati - vi è peraltro ragione di ritenere che fossero stati estratti dai siti istituzionali - persino riportanti la datazione di aggiornamento, benché resti del tutto oscura sia la sequenza di questi atti – quando è stata

redatta la prima serie di faq, quanti sono stati gli aggiornamenti?, ecc. – sia il loro preciso valore.

Per limitarsi ad un raffronto fra i documenti rinvenuti in siti ufficiali e quello consegnato all'istante, si va da un atto che *in toto* contiene 34 faq sull'art. 1 della l.p. n. 9/2013, all'estratto cartaceo recuperato dall'istante presso l'ente pubblico predetto, che ne conteneva almeno 169 (!).

Se ne sono trovati, in rete, con numeri di faq ancora diversi.

Resta che anche nel caso della comunità di valle cui sopra ci si è riferiti, la provenienza delle faq non è chiara, in quanto il documento si apre con un titolo - "Domande frequenti", faq, appunto - da cui non si comprende chi lo abbia emanato, in quale data, ecc.: ci troviamo cioè in presenza di tutte le criticità sopra brevemente illustrate.

Le domande e le risposte sono gli unici elementi di chiarezza presenti.

Resta che, a rigore, dovrebbe essere il combinato disposto della legge e delle delibere di riferimento a risolvere i dubbi, eventualmente supportate da circolari, senza comunque dimenticare che quando delibere ed altri atti si stratificano oltremodo, significa che manca a monte un lavoro organico di studio adeguato della materia.

Chi paga pegno, in un contesto disorganico e non ben meditato, è la certezza del diritto, e con essa il cittadino.

Se poi, non bastando le delibere, si passa a delle faq, che per come sono pubblicate e stratificate creano grandi interrogativi sul loro processo di formazione, sulla loro datazione, la questione si complica ulteriormente.

Certamente negli atti interni della PA si potrà risalire alla documentazione ufficiale cui le faq e le relative risposte sono connesse, ma se si considera la presenza di risposte fluttuanti, aggiornabili ed aggiornate, dall'ufficialità non ricostruibile, che vengono usate come fossero circolari e cioè documenti sul cui fondamento dare o negare, o revocare, come è avvenuto nel caso di specie, un contributo pubblico, il quadro che ne risulta è piuttosto preoccupante.

Nessuno peraltro mette in discussione l'esistenza ufficiale (benché critica) della faq in discussione, ma né nel contraddittorio instaurato, né ricerche ragionevoli in rete, in definitiva, hanno consentito di chiarire adeguatamente il tema.

La stessa risposta della PAT, d'altronde, è estremamente eloquente.

E' opportuno riportarla nuovamente, e più estesamente, perché, a conclusione di questa esposizione, risulti più perspicua l'idea di come si è agito: *"il Dipartimento infrastrutture e mobilità... ha segnalato che a fronte di analoghi quesiti era stata data dallo stesso, attraverso una faq pubblicata a suo tempo (notare la vaghezza; si soggiunge che in effetti la faq non è stata rinvenuta, nel sito di riferimento, né dall'istante, né dal Difensore civico: o mancava o era finita nei meandri del sito stesso, n.d.r.) sul sito della Provincia autonoma di Trento, una precisa indicazione interpretativa, che si riporta testualmente:..."*.

Un ultimo interrogativo: lo Stato - lo si è visto - interpretando l'ordinamento ha fornito e tiene ferma, da quasi vent'anni, un'esegesi favorevole alla possibilità di ritenere utili, ai fini dei benefici statali, bonifici cointestati e persino non cointestati, di coniugi conviventi.

Era opportuno - tanto più alla luce della tradizionale rigidità dell'Agenzia delle entrate - che la PAT irrigidisse ulteriormente i criteri dello Stato e per giunta lo facesse non in occasione delle deliberazioni sulla materia, ma delle aleatorie faq in questione?

O non era piuttosto ragionevole applicare in via analogica la consolidata interpretazione statutale, anche tenuto conto del fatto che questa è una materia in cui tradizionalmente - lo si è visto - PAT e Stato si intersecano nello svolgimento delle proprie funzioni, con la conseguenza che applicare criteri omogenei e frutto di un'elaborazione di adeguato livello aiuta la certezza del diritto, mentre applicare criteri disomogenei, avvalendosi oltretutto di atti come le faq, finisce per creare grande confusione e penalizzare il cittadino?

2.7 APSP: CRITICITÀ PRESTAZIONI E ASSISTENZA

Gli ospiti delle APSP, acronimo di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, sono persone fragili, che necessitano di assistenza quotidiana a diversi livelli in base al grado di autosufficienza. L'innalzamento dell'età media sta determinando un incremento inevitabile degli anziani, che trascorrono una parte della vita in queste strutture, denominate RSA.

La gestione dell'assistenza sanitaria ed alberghiera e l'impegno economico riguarda ormai molte famiglie trentine per cui nel 2016 vi sono stati alcuni interventi significativi in questo campo che vanno menzionati per gli effetti migliorativi prodotti in un dialogo costruttivo, anche se talvolta lungo e impegnativo.

Fra i casi affrontati, su richiesta di familiari di anziani ospitati presso le relative strutture o di familiari costituiti anche in appositi comitati, di particolare evidenza appare quello che in alcune Strutture, non tutte, al momento di ingresso degli ospiti, veniva richiesto il pagamento di una tariffa aggiuntiva alla retta residenziale, importo che non veniva restituito al termine del soggiorno dell'ospite. Tariffa questa che veniva richiesta anche in occasione di ingressi "temporanei di sollievo" degli ospiti e ripetibile in caso di nuovo ingresso.

Tale richiesta di tariffa aggiuntiva appariva allo scrivente discriminante poiché, oltre a non essere applicata in tutte le Strutture, ricadeva sull'ospite che non aveva possibilità di scegliere la Struttura, dal momento che l'ingresso viene proposto sulla disponibilità di posti.

L'ufficio è intervenuto presso la Struttura interessata, la quale ha precisato che trattasi di una tariffa: "denominata "approntamento posto letto", determinata come corrispettivo per una serie di attività che vengono svolte da parte della struttura al momento di ingresso degli utenti". L'ufficio ha replicato che la retta alberghiera a carico dell'ospite residente in R.S.A. viene definita autonomamente dagli Enti gestori delle R.S.A. e al riguardo è stata richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2310 del

dicembre 2015, concernente: "Direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle residenze sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale e ospedaliera del servizio sanitario provinciale per l'anno 2016 e relativo finanziamento" ove, al punto 5, parte seconda, si afferma "Nella retta alberghiera base sono inclusi anche i servizi/prestazioni relativi alla fase di ingresso in struttura, precisazione che non era prevista nelle direttive riferite all'anno precedente" (2015).

L'ufficio ha sostenuto che la tariffa aggiuntiva, "approntamento posto letto", parrebbe essere ricompresa nella retta alberghiera base, salvo precisazioni o disposizioni non a conoscenza dell'ufficio.

In seguito l'UPIPA, direttamente coinvolta in tale problematica, ha precisato, con viva soddisfazione dell'ufficio, che il problema dell'uniformità di trattamento degli utenti è stato risolto appunto con la precisazione introdotta nelle direttive per l'anno 2016.

Altrettanto significativa appare la segnalazione pervenuta da un familiare che, a seguito del trasferimento, programmato già da tempo, di un proprio congiunto da una APSP a un'altra, ha provveduto a pagare la "retta alberghiera" non corrispondendo il giorno del trasferimento, poiché la retta alberghiera, per lo stesso giorno, era stata corrisposta all'APSP di nuovo inserimento. Il direttore della prima struttura ha inviato al familiare dell'ospite un sollecito di pagamento per la retta del giorno di trasferimento, con la quale chiedeva di regolarizzare la posizione debitoria preavvertendo che, in caso contrario, avrebbe proceduto coattivamente al recupero del credito.

Interpellato al riguardo, precisava che il Consiglio di Amministrazione della struttura ha deciso di non operare riduzioni sulla "retta alberghiera" nei casi di assenza dell'ospite durante la sua permanenza in struttura e quindi di addebitare anche l'ultimo giorno di presenza presso la struttura senza distinzione di fasce orarie, anche se, come replicato in seguito dall'ufficio, la

fattispecie in discussione era priva di una disciplina sufficientemente specifica per un adeguato inquadramento del caso.

Parimenti si è intervenuti anche presso l'APSP di nuovo inserimento, la quale comunicava che il Consiglio di Amministrazione, difformemente dalla struttura di primo inserimento, aveva stabilito di fatturare l'importo giornaliero di retta alberghiera il giorno di ingresso dell'utente e non il giorno di dimissione/decesso dello stesso.

Sentita nuovamente la Struttura del precedente inserimento, comunicava che si impegnava, pro futuro, di valutare a livello più generale di sistema con UPIPA una regolamentazione della questione che, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, disciplini in modo univoco la materia.

L'ufficio, sentite successivamente per le vie brevi, il direttore della prima struttura e la struttura competente della PAT, ha potuto positivamente rilevare che, con deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2016, n. 2414, sono stati formalizzati i criteri che vanno a colmare il vuoto giuridico oggetto della richiesta di intervento pervenuta.

Infatti, con tale provvedimento è stato espressamente previsto che "In caso di trasferimenti in altra RSA, ai fini del conteggio della durata del ricovero per il pagamento della retta alberghiera, il giorno di ingresso e di uscita sono conteggiati come un sol giorno, considerando solo il giorno di ingresso".

Ulteriore caso degno di nota è la problematica prospettata da un cittadino concernente la richiesta formulata dal Comune di compartecipazione nella spesa per il pagamento della retta di ricovero presso una casa di riposo, ove è ospite il fratello.

L'ufficio, in primis, ha ritenuto di richiedere al Comune di indicare analiticamente le norme e regolamenti applicati ai fini della determinazione della quota. Il Comune comunicava di aver applicato il "Disciplinare per la procedura relativa alle assunzioni da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente privi

di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune", approvato con apposita deliberazione risalente al 1990, modificato successivamente con ulteriore deliberazione del medesimo anno, sostenendo che tale regolamento, essendo conforme anche alla successiva normativa, non ha avuto necessità di modifiche.

Ribadendo a tale comunicazione, l'ufficio precisava che, pur riconoscendo che l'adozione del regolamento tipo non fosse obbligatoria se non per i Comuni per i quali entrava all'epoca in vigore la sperimentazione, tuttavia riteneva plausibile che qualsiasi altro regolamento adottato non poteva prescindere dal rispetto dei principi enunciati nella normativa di riferimento, successiva al regolamento adottato. Infatti, nel caso di specie, era stato applicato un regolamento antecedente alla normativa con cui la Provincia era intervenuta in materia, in particolare l'art. 7 della L.P. n. 6/1998 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 12437/1998 che ha proposto un modello tipo di regolamento, onde evitare, appunto, situazioni di indebite ed inique differenziazioni da Comune a Comune. Nel regolamento si prevedeva una valutazione delle condizioni economiche dell'assistito e del nucleo familiare, in forza di componenti reddituali e patrimoniali al netto di determinate voci di detrazioni.

Pur a fronte di tali insistenze, il Comune ha ribadito la posizione assunta e l'ufficio ha pure formulato un apposito intervento anche al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che però non ha sortito riscontro alcuno.

Solo in seguito si è venuti a conoscenza che il Comune interessato ha approvato un "nuovo regolamento per il servizio di ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel comune", adeguandosi alle disposizioni provinciali vigenti.

Oltre a questi specifici problemi, è emersa, da diverse segnalazioni, una serie di altre criticità, a seguito delle quali è parsa evidente la necessità di ricercare concreti margini di miglioramento della qualità dell'assistenza


prestata e dell'attenzione sulla qualità della vita fornita agli ospiti delle relative strutture assistenziali. Più nel dettaglio, i familiari hanno chiesto un fattivo impegno delle strutture assistenziali al fine di risolvere una serie di problematiche e nella specie: la necessaria responsabilizzazione dell'area di coordinamento dei servizi; l'organizzazione di nuclei di un certo numero di ospiti da seguire da operatori fissi; la realizzazione di nuclei differenziati per patologia; l'incremento dell'assistenza nelle ore notturne; la riorganizzazione dei servizi sociali e di animazione.

Si tratta, com'è intuibile, di servizi che si ritiene di evidenziare in questa sede, quale invito ad operare in tal senso per rendere più sopportabile e vivibile la permanenza all'interno delle RSA per anziani, atteso che i familiari degli stessi dovrebbero essere gli interlocutori preziosi e necessari, in particolare quando gli utenti/personone non hanno la possibilità di comunicare.

SEZIONE TERZA - GARANTE DEI MINORI


3.1 INTRODUZIONE

Nella Provincia autonoma di Trento l'ufficio del Garante dei minori è affidato al Difensore civico sin dalla sua istituzione. Classificare ed esplicitare l'attività svolta in questo settore non è affatto facile. Alcune azioni sono prettamente individuali, a tutela di specifiche situazioni critiche, e quindi possono essere conteggiate in termini numerici. Altre azioni di più ampio respiro sono invece tese alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alla sensibilizzazione di particolari tematiche e quindi difficilmente inquadrabili in un'ottica aritmetica. In ogni caso si tenterà di fornire alcuni dati idonei a comprendere sia i volumi dell'attività sia i contenuti della stessa per rendere noti a tutti gli sforzi compiuti in questo settore.




Nel 2016 sono stati aperti ben 59 fascicoli, numero in leggero aumento in ragione dei nuovi campi di azione introdotti negli ultimi anni. Secondo il più recente e dettagliato sistema di qualificazione 32 fascicoli riguardano casi individuali e 27 iniziative di carattere collettivo. A questi si dovrebbero aggiungere i casi classificati sotto la voce della difesa civica riguardanti

problemi con la scuola, che sono poco meno di 30 anche quest'anno. Tradizionalmente la maggior parte di questi fascicoli sono aperti come Difensore civico, ma in realtà molti potrebbero essere aperti come Garante dei minori perché la competenza si sovrappone pienamente. Il problema di un bambino all'interno di una scuola vede come interlocutore un ente pubblico trentino come l'istituto scolastico di pertinenza e vede quale diritto potenzialmente leso il diritto all'educazione disciplinato negli articoli 28 e 29 della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza firmata a New York nel 1989 e di cui è prevista la promozione e la tutela ad opera del Garante dei minori. Per tale identità di scopi la scelta di una qualificazione piuttosto dell'altra non è semplice. Per tale ragione quest'anno verranno trattate in questa sezione della relazione le problematiche inerenti la scuola al fine di non spezzare in due il medesimo argomento.



Con riguardo invece al tipo di intervento il Garante ha provveduto in conformità alle competenze ricevute, diversificando in base al caso concreto esaminato: dalla semplice informazione o orientamento all'ente competente, all'intervento di supporto per superare una criticità o all'opera di mediazione in caso di più soggetti coinvolti.



3.2 RELAZIONI CON LA SCUOLA

La maggior parte delle pratiche trattate riguarda tematiche inerenti la scuola sotto diversi profili. Da un lato sono intervenuti casi classici di incomprensione o disfunzione in procedimenti amministrativi inerenti i servizi forniti o i versamenti economici. Così è accaduto per rette di scuole di infanzia, graduatorie per l'inserimento o servizi di mensa. Più delicate sono state le problematiche affrontate nei casi di segnalazione sulle modalità di gestione delle lezioni da parte di insegnanti di sostegno, sulla gestione in classe delle problematiche comportamentali di alcuni alunni e altri disagi vissuti con alcuni insegnanti. Ancora sono stati toccati problemi sulla programmazione generale di alcuni istituti, come la gestione dell'uscita da scuola o il passaggio dall'istruzione classica istituzionale all'istruzione parentale o i problemi di salubrità delle aule.

In tutti questi casi la mediazione di un organo terzo, quale il Garante dei minori, ha agevolato il dialogo, permettendo di comprendere le esigenze contrapposte e in molti casi ha permesso di superare la criticità segnalata. Le peculiarità poi di ogni istituto scolastico, dotato della nota autonomia, hanno

reso singolare ogni problema rendendo difficile evidenziare una generalizzazione che possa qui essere menzionata quale problematica strutturale.

In questa sede quindi va rimarcato che la gestione di una scuola veramente inclusiva, vero vanto del nostro Stato rispetto alla situazione europea, richiede l'impiego di adeguate risorse e forti collegamenti con gli altri soggetti istituzionali che possono intervenire a supporto, quali i servizi sociali o l'azienda sanitaria. Quindi la carenza del budget adeguato e una rete non proprio perfetta hanno portato alcuni dirigenti a gestire situazioni in modo non ottimale.

3.3 RELAZIONI CON I SERVIZI SOCIALI ED ALTRI SERVIZI PUBBLICI

Il ruolo genitoriale è sicuramente un ruolo che diventa molto più difficile gestire quando una coppia va in crisi. E' comprensibile che cali drasticamente la serenità anche per gestire incombenze quotidiane perché la condivisione di progetti e pensieri muta. Le difficoltà relazionali si ripercuotono inevitabilmente anche nei rapporti fra genitori per ricostruire il diverso equilibrio dopo la rottura e per provvedere agli adempimenti più banali e burocratici, che prima magari erano ripartiti materialmente senza problemi fra i due.

In queste situazioni l'ufficio è intervenuto per assicurare ai minori documenti, quali la carta di identità, il passaporto, la tessera sanitaria o la residenza, che hanno avuto ritardi per la mutata situazione familiare. Le disfunzioni nascono dalla novità della situazione creatasi, che spesso gli enti pubblici non riescono a gestire con le normali tempistiche o sospendono per comprendere quanto di nuovo gli sia prospettato.

Talvolta le problematiche ineriscono invece i rapporti con i servizi sociali, coinvolti spesso dalla magistratura nei casi di maggior fragilità, ove interviene anche la sospensione della potestà genitoriale. Evidenziata su questo punto l'estraneità alle scelte effettuate in sede giudiziaria, il Garante

dei minori aiuta fornendo informazioni sul funzionamento di alcuni istituti o compiendo opera di mediazione con gli assistenti sociali, come nel caso di gestione dello "spazio neutro".


Nel 2016 si è assistito ad un leggero calo di richieste in materia di assistenza sociale, mentre non sono pervenute, come negli anni precedenti, istanze specifiche relative ai servizi residenziali o semiresidenziali. Molto interessante e stimolante è stato invece l'evento patrocinato in occasione dell'anniversario annuale della firma della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzato con i cd. *Care leavers*, ovvero i ragazzi che hanno avuto un'esperienza in strutture residenziali o che stanno ancora vivendo l'ultimo periodo prima del raggiungimento della maggiore età. In tale contesto si è lasciato loro presentare le esperienze e poi noi adulti e "esperti" del settore abbiamo fatto l'intervento in replica. Il racconto delle difficoltà da parte di coloro che le hanno vissute realmente ha toccato la sala, gremita di gente, e ha dato a tutti spunti su come lavorare per migliorare.

Purtroppo il quadro generale del mondo giovanile non è positivo. Il disagio sta crescendo e al momento vi sono difficoltà per intervenire tempestivamente. Su impulso del Procuratore del Tribunale dei Minorenni è stato costituito un tavolo di confronto per studiare le possibili soluzioni. Il numero crescente di aiuto, assistenza e supporto non è adeguatamente affrontato e soprattutto nella parte che coinvolge l'Azienda sanitaria. Non è possibile intervenire con molti mesi di ritardo, specie nell'età dello sviluppo.

Devono essere trovate soluzioni anche in questo periodo di ristrettezze economiche per gli enti pubblici, altrimenti il problema si riverserà sulla società comunque, magari anni dopo e con un'intensità maggiore.

I momenti di confronto per gli addetti al settore esistono e ormai l'istituzione del Garante dei minori è presente in tutti questi tavoli. La debolezza del sistema sta proprio nel passaggio dall'analisi del problema alla ricerca operativa della soluzione e su questo ci vuole maggior incisività.

Un altro settore in cui è emersa la necessità di una riprogrammazione riguarda la gestione di alcuni disturbi comportamentali da parte dell'azienda sanitaria. A metà 2016 è entrata in funzione la Commissione provinciale ex art. 6 della L.P. 4 /2008 riguardante "Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti", composta dal Garante dei minori della Provincia autonoma di Trento, da un rappresentante della Provincia, da due rappresentanti dell'APSS, da un rappresentante dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e da un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi. Tale commissione ha natura consultiva e ha il compito di fornire alla Provincia dati relativi ai trattamenti di natura psicofarmacologica per permettere l'adozione di procedure di valutazione e monitoraggio. All'esito degli approfondimenti sono emerse con chiarezza due criticità. Da un lato la presenza di banche dati così disomogenee fra loro che è stato difficile costruire un quadro comparativo. Dall'altra è emerso che il circuito previsto per la gestione dei casi di ADHD in Trentino ha qualche problema. Anche qui ora spetterà all'Azienda sanitaria valutare la soluzione che possa agevolare i minori con questa problematicità.



3.4 TUTORI VOLONTARI PER MINORI

Legato al tema della responsabilità genitoriale è la nomina del tutore, nei casi di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale o nel periodo di affidamento preadottivo. In questo campo l'attività del Garante si è consolidata con risultati soddisfacenti. Nella seconda metà dell'anno 2016 è stato realizzato il secondo corso di formazione per volontari disponibili ad assumere il ruolo di tutori per minori, coinvolgendo nel percorso i soggetti preposti alla cura dei minori, quali magistrati, assistenti sociali e psicologi e referenti del CINFORMI. Anche in questa edizione il numero di partecipanti è stato molto alto, quasi settanta persone. All'esito dello stesso è stato effettuato un colloquio conoscitivo di coloro che si sono manifestati interessati all'esperienza di tutore e nel mese di marzo 2017 è stato consegnato l'elenco aggiornato ai magistrati interessati all'uso di tale elenco. Per l'anno in corso vi sono 38 volontari, di cui 34 per il Circondario di Trento e 4 per il Circondario di Rovereto.

Durante l'anno poi è stata fornita assistenza a tutti i tutori che l'hanno richiesta, mostrando particolare celerità e attenzione alla luce della disponibilità dimostrata per un incarico allo stesso tempo delicato e impegnativo.

Minori stranieri non accompagnati

Un cenno a parte merita la nomina dei tutori per i minori stranieri non accompagnati. Trento non è fra le città che ha un centro governativo di prima accoglienza per minori stranieri, ma comunque registra l'arrivo di minori stranieri non accompagnati e quindi provvede all'accoglienza, investendo in primis il servizio della Provincia CINFORMI. La nomina dei tutori in questi casi può rivelarsi problematica per i tempi e ha richiesto in questi ultimi periodi uno sforzo particolare in alcune regioni italiane. L'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza ha dedicato particolare attenzione all'accoglienza

di questi ragazzi, dapprima promuovendo un sondaggio sulle diverse forme di elenchi di volontari esistenti e poi effettuando una visita a tutte le strutture governative esistenti. Da poco poi ha costituito anche un tavolo di lavoro di approfondimento dedicato ai garanti regionali, a cui è presente il Garante della Provincia autonoma di Trento. Infine il recente disegno di legge riguardante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" approvato in via definitiva il 1° marzo 2017 e pubblicato come legge 7 aprile 2017 n. 47 prevede all'art.11 l'istituzione di elenchi per tutori volontari e protocolli d'intesa con i tribunali dei minorenni per promuovere e facilitare la nomina.

Sul punto la Provincia autonoma di Trento è già operativa perché il corso di formazione ha previsto sin dall'inizio la parte dedicata ai minori stranieri non accompagnati e quindi i volontari hanno avuto incarichi sia per minori italiani che per minori stranieri. Inoltre è stato sottoscritto proprio in questo mese il protocollo specifico per la gestione dell'elenco dei tutori volontari con il Presidente del Tribunale per i minorenni e con i Presidenti dei tribunali ordinari di Trento e Rovereto.

3.5 INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Un notevole sforzo è stato fatto per favorire la conoscenza dei diritti e degli strumenti a tutela dei minori in diverse aree e con diverse formule.

Come ogni anno sono stati assicurati il sostegno e la promozione dei concorsi promossi dal Tavolo 0-18 del Comune di Trento per incentivare lo studio e l'approfondimento della conoscenza della CRC, acronimo usato per identificare la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, sottoscritta il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia nel 1991.

Sono stati fatti incontri con gli alunni di diversi istituti scolastici all'interno delle visite guidate organizzate dal Consiglio provinciale nella parte dedicata

all'approfondimento di tematiche decise dai docenti, che hanno coinvolto oltre 250 studenti.

E' stata promossa dallo stesso Consiglio provinciale un'iniziativa per fare conoscere la figura del Garante, considerata nuova per molte realtà e per molti cittadini, attraverso un concorso a premi che riassume in un disegno la funzione del Garante, da usare nei social media dello stesso.

E' stato presentato il ruolo del Garante e l'elenco dei tutori volontari all'interno della Giornata Europea della Giustizia promossa dalla Corte di Appello di Trento.

E' proseguita la diffusione di notizie e approfondimenti sintetici sui temi dei minori attraverso la pagina pubblica su Facebook.

Uso consapevole di internet

Particolare attenzione è stata dedicata alla divulgazione di informazioni per un uso corretto di internet da parte dei ragazzi, specie per i preadolescenti. Ormai sono noti a tutti i rischi a cui sono sottoposti quotidianamente i minori quando accedono al mondo web. Le cronache trentine dell'ultimo anno dimostrano che il problema non è estraneo al nostro territorio e tanti soffrono e rischiano la vita anche qui da noi per gli effetti devastanti derivanti dal cyberbullismo, dal sexting, dai falsi profili e dai raggiri compiuti a diverso titolo attraverso la rete.

Ormai i rapporti sociali sono veicolati attraverso i social media, l'identità digitale è più importante della reputazione nella vita reale. Il virtuale è parte della vita e la influenza.

Tuttavia la conoscenza tecnica che accomuna i ragazzi non va di pari passo con la conoscenza più globale dello strumento per cui non tutti sono consapevoli del valore delle loro azioni su internet, quali ad esempio la pubblicazione di una foto con altre persone, il tipo di linguaggio consentito che non rasenti estremi di illecito penale, o il rispetto della privacy altrui. I genitori faticano a trasmettere conoscenza in questo campo, come invece

fanno abitualmente in altri settori, perché sono stati essi stessi investiti di queste nuove tecnologie in troppo poco tempo e stanno essi stessi imparando ad usarli.

L'Ufficio del Garante ha quindi partecipato a 12 incontri di sensibilizzazione rivolti, in alcuni casi, a ragazzi e in altri casi agli adulti. Ha anche realizzato un programma di formazione attraverso una trasmissione radiofonica che ha avuto ottimi riscontri. Il limite di tali iniziative è comunque il numero di persone raggiunte, che nella totalità della popolazione investita di tale problematica è sempre esiguo. A tal fine nell'anno 2016 è stata costituita dalla Giunta provinciale la cabina di regia per internet, ma al momento è ancora in fase di decollo. Nelle aspettative, già esplicitate nelle precedenti relazioni annuali, vi era la necessità di ottimizzare tutte le risorse attualmente operanti nel Trentino nella diffusione di un uso consapevole di internet in modo tale da aumentare il numero dei destinatari, creare una cultura diffusa sul tema e evitare dispersione di energie, in caso di sovrapposizioni inconsapevoli. Di fatto il tavolo ha svolto un importante compito nella creazione di un bando di fondi messi a disposizione delle scuole per aumentare le iniziative già presenti, ma purtroppo nel 2016 si è fermato a tale progetto e deve ancora portare ad un maggior coordinamento auspicato. Nel 2017 è cominciata una riflessione più ampia ma il lavoro è lungo. Sicuramente è positivo che vi sia un luogo di conoscenza di tutti i soggetti attivi in questo campo.

3.6 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

La nomina della Garante nazionale, Filomena Albano, ha dato un impulso nuovo alla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e della Provincia autonoma, sede di confronto e scambio di informazione e luogo di definizione di linee comuni di azioni. Nel corso dell'anno 2016 si è raggiunta dopo diversi anni l'approvazione delle linee guida in materia di segnalazioni contenute nel documento "Procedure di gestione delle segnalazioni da

parte dei Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano" (il testo integrale è riportato in appendice). Inoltre dal 2017 la Conferenza opererà non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso gruppi di lavoro. Due sono i gruppi istituiti e che hanno iniziato a lavorare a marzo 2017: il gruppo di lavoro sul monitoraggio dell'istituto dei tutori volontari, citato sopra, e il gruppo sulla promozione dell'affido familiare, funzionali entrambi a costruire risposte omogenee e coerenti sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione.

Inoltre la forte collaborazione con l'Autorità nazionale ha permesso di sollecitare l'attenzione a livello nazionale sulle diverse modifiche legislative in corso in questo periodo, come quella sulla possibile soppressione del tribunale dei minori, le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, mettendo in rilievo le criticità di alcune soluzioni, non ritenute adeguatamente tutelanti l'interesse superiore del minore.

APPENDICE

Numeri di fascicoli aperti nel 2016 con ripartizione di competenza

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1 - ORDINAMENTO	
1.1 - elezioni	2
1.2 - referendum e iniziative popolari	9
1.3 - enti pubblici	1
1.4 - enti locali	8
1.5 - organizzazione e personale	26
1.6 - attività amministrativa-procedimento	26
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino	44
1.8 - servizi pubblici	15
1.9 - documenti e atti	6
1.10 - libro fondiario e catasto	7
1.11 - contratti-contabilità	9
1.12 - tributi-tariffe	63
1.13 - beni pubblici	17
1.14 - giurisdizione civile	74
1.15 - giurisdizione penale	8
1.16 - sanzioni amministrative	16

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1.17 - diritto e rapporti internazionali	6
2 - ECONOMIA E LAVORO	
2.1 - lavoro collocamento	10
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali	57
2.3 - agricoltura	4
2.4 - zootecnia	0
2.5 - foreste	1
2.6 - usi civici	1
2.7 - credito	0
2.8 - miniere, cave e acque minerali	0
2.9 - energia	0
2.10 - industria	0
2.11 - artigianato	1
2.12 - commercio	2
2.13 - esercizi pubblici	1
2.14 - turismo	0
2.15 - immigrazione ed emigrazione	12
3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
3.1 - assistenza e volontariato	35
3.2 - sanità	51
3.3 - igiene e sicurezza pubblica	12
3.4 - scuola e istruzione	26
3.5 - formazione professionale	0
3.6 - scuola dell'infanzia e asili nido	1
3.7 - sport e attività ricreative	3
3.8 - beni e attività culturali	1
3.9 - minoranze etniche e linguistiche	0
4 - TERRITORIO E AMBIENTE	
4.1 - urbanistica	62
4.2 - espropriazioni	12
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche	10
4.4 - opere pubbliche	24
4.5 - protezione civile	2
4.6 - edilizia abitativa	64
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada	57
4.8 - tutela dell'ambiente e del paesaggio	2

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
4.9 - inquinamento	12
4.10 - tutela della flora e della fauna, caccia e pesca	3
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	
5.1 - interventi individuali	32
5.2 - interventi collettivi	27
TOTALE	862

Tipologia degli enti interessati nei fascicoli aperti nell'anno 2016

ENTI INTERESSATI	N. casi anno 2016
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
GIUNTA PROVINCIALE	12
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROMOZIONE, CACCIA E PESCA	1
ASSESSORATO ALLA CULTURA, COOPERAZIONE, SPORT E PROTEZIONE CIVILE	1
ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI	4
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO	2
ASSESSORATO ALLA COESIONE TERRITORIALE URBANISTICA ENTI LOCALI ED EDILIZIA ABITATIVA	1
ASSESSORATO ALL'UNIVERSITA' E RICERCA, POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITA, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1
AGENZIA DEL LAVORO	3
AGENZIA PROVINCIALE PER LA DEPURAZIONE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA; NATALITA' E POLITICHE GIOVANILI	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	6
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI	2
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	14
AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	3
AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	1

AVVOCATURA DELLA PROVINCIA	1
CONSIGLIERA DI PARITA'	1
DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI	1
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA	4
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AGRICOLTURA, AMBIENTE E FORESTE	1
SERVIZIO AGRICOLTURA	3
SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE	1
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	1
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	2
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI	1
SERVIZIO BACINI MONTANI	1
SERVIZIO CATASTO	2
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE	2
SERVIZIO EUROPA	3
SERVIZIO FORESTE E FAUNA	2
SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	1
SERVIZIO GESTIONE STRADE	6
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	7

SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E COOPERAZIONE	1
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	1
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SECONDO GRADO, UNIVERSITA'	7
SERVIZIO LAVORO	2
SERVIZIO LIBRO FONDARIO	4
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	2
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE	3
SERVIZIO PER IL PERSONALE	4
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, GESTIONE PERSONALE SCUOLA E RELAZIONI SINDACALI	4
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	3
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE	1
SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI	1
SERVIZIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE, E ICT	1
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE	1
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	1
SERVIZIO TURISMO E SPORT	2
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	4
UFFICIO ETA' EVOLUTIVA, GENITORIALITA' E CENTRO INFANZIA	1

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2
ACI TRENTO	2
ACTIVA S.C. TRENTO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE ROVERETO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE TRENTO	10
AMNU S.P.A.	1
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	1
ASUC DI FISTO SPIAZZO	1
ASUC DI STORO	1
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	58
CASE DI RIPOSO LOCALI	11
CASSA RURALE ALTO GARDA	1
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE "VERONESI" ROVERETO	1
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	2
COLLETTIVITA'	27
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	2
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	6
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	3
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	6

COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	2
COMUNITA' VALLE DI CEMBRA	1
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	2
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	2
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	4
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	5
CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	4
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1
CORTE D'APPELLO	1
CORTE DEI CONTI	2
DOLOMITI ENERGIA SPA	9
ENEL	2
EQUITALIA NORD S.P.A TRENTO	13
ENAIP	1
FONDAZIONE MACH SAN MICHELE ALL'ADIGE	1
GESTEL S.R.L.	1
GIUDICE DI PACE RIVA DEL GARDA	1
INAIL	3
INPS	43

ISTITUTO COMPRENSIVO ALA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-MATTARELLO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA	2
ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO VALSUGANA" RONCEGNO TERME	1
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE	1
ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA-ROVERETO	1
ISTITUTO MARTINO MARTINI	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO	1
LICEO "ANTONIO ROSMINI" ROVERETO	1
LICEO SCIENTIFICO "GALILEI"	1
ITEA	54
MART	2
MUSE	1
NOVARETI	2
OPERA UNIVERSITARIA	2

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI	1
PARCO ADAMELLO BRENTA	2
POLIZIA LOCALE ALTO GARDA E LEDRO	1
POLIZIA MUNICIPALE CAVALESE	1
POLIZIA MUNICIPALE DI TRENTO	1
POLIZIA POSTALE	1
POSTE ITALIANE SPA	1
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVERETO	1
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO	1
QUESTURA DI TRENTO	3
SCUOLA PRIMARIA "REGINA ELENA"	2
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA TRENTO	1
SET SPA	1
SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI IN CORSO	1
TRENTO SPA	4
TRENTINO MARKETING SRL	1
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	1
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	2

TRIBUNALE ORDINARIO	13
TRIBUNALE ORDINARIO – VOLONTARIA GIURISDIZIONE – GIUDICE TUTELARE	4
TRIBUNALE DEI MINORI	6
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE	1
COMUNI TARENTINI CONVENZIONATI	
COMUNE DI ALA	5
COMUNE DI ALBIANO	2
COMUNE DI ARCO	4
COMUNE DI AVIO	4
COMUNE DI BASELGA DI PINE'	2
COMUNE DI BEDOLLO	3
COMUNE DI BESENELLO	7
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	2
COMUNE DI BOCENAGO	3
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	3
COMUNE DI BRENTONICO	2
COMUNE DI BREZ	3
COMUNE DI CALAVINO	1
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	2

COMUNE DI CALDES	3
COMUNE DI CALDONAZZO	4
COMUNE DI CAMPODENNO	3
COMUNE DI CANAL SAN BOVO	1
COMUNE DI CARISOLO	2
COMUNE DI CARZANO	1
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	1
COMUNE DI CASTELLO TESINO	2
COMUNE DI CAVALESE	2
COMUNE DI CAVARENO	1
COMUNE DI CAVEDAGO	2
COMUNE DI CAVEDINE	2
COMUNE DI CIMONE	3
COMUNE DI CLES	2
COMUNE DI CLOZ	1
COMUNE DI COMANO TERME	1
COMUNE DI DRENA	2
COMUNE DI DRO	6
COMUNE DI FIAVE'	3

COMUNE DI FORNACE	3
COMUNE DI GRIGNO	1
COMUNE DI LAVARONE	4
COMUNE DI LAVIS	9
COMUNE DI LEDRO	7
COMUNE DI LEVICO TERME	2
COMUNE DI LONA LASES	2
COMUNE DI LUSERNA	1
COMUNE DI MEZZANA	3
COMUNE DI MEZZANO	1
COMUNE DI MEZZOCORONA	1
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	6
COMUNE DI MOENA	3
COMUNE DI MORI	8
COMUNE DI NAGO TORBOLE	2
COMUNE DI NAVE SAN ROCCO	1
COMUNE DI NOVALEDO	1
COMUNE DI PEIO	1
COMUNE DI PELLIZZANO	2

COMUNE DI PELUGO	2
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	8
COMUNE DI PINZOLO	2
COMUNE DI POZZA DI FASSA	1
COMUNE DI PEDAIA	5
COMUNE DI PREDAZZO	2
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	7
COMUNE DI ROMENO	1
COMUNE DI RONCEGNO	1
COMUNE DI RONZO CHIENIS	1
COMUNE DI ROVERETO	18
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	1
COMUNE DI SCURELLE	1
COMUNE DI SOVER	2
COMUNE DI SPORMINORE	2
COMUNE DI STENICO	1
COMUNE DI STORO	9
COMUNE DI STREMBO	1
COMUNE DI TENNA	1

COMUNE DI TENNO	1
COMUNE DI TERRAGNOLO	3
COMUNE DI TESERO	3
COMUNE DI TIONE DI TRENTO	1
COMUNE DI TRAMBILENO	2
COMUNE DI TRENTO	46
COMUNE DI VERMIGLIO	4
COMUNE DI VIGO DI FASSA	2
COMUNE DI VILLA LAGARINA	2
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	3
COMUNI TARENTINI NON CONVENZIONATI	
COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	2
COMUNE DI ALTAVALLE	5
COMUNE DI BORGO CHIESE	1
COMUNE DI CAGNO'	4
COMUNE DI CASTELFONDO	1
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	1
COMUNE DI FIEROZZO	9
COMUNE DI MADRUZZO	2

COMUNE DI PIEVE DI BONO – PREZZO	1
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	6
COMUNE DI SAMONE	2
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	2
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	2
COMUNE DI TON	2
COMUNE DI VALDAONE (fino al 22/11/2016)	1
COMUNE VALLELAGHI	1
COMUNE VILLE D'ANAUNIA	4
UFFICI ED ENTI EXTRAPROVINCIALI	
AGENZIA DELLE ENTRATE TORINO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE BELLUNO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	1
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO	15
ANAS S.P.A.	1
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1
CONSOLATO D'ITALIA IN MAROCCO	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERV. SOCIO ASSISTENZIALI COMUNI DELL'ALESSANDRINO	1
DIFENSORE CIVICO REGIONE LOMBARDIA	2

EDISON	1
ENEL ENERGIA – POTENZA	1
EURO PROMOS – UDINE	1
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	3
INPS MESSINA	1
ISTAT	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VOLPONI URBINO	1
ISTITUZIONE COMUNE LAMAL (Svizzera)	1
COMUNI	3
MARKAS SRL	1
MINISTERI	3
OPTIMA	1
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – VENETO	1
POLIZIA MUNICIPALE	9
PREFETTURA DI PADOVA	1
PREFETTURA DI ROVIGO	1
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1
PROVINCIA DI TREVISO	1
RAI	2

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1
TELECOM ITALIA SPA	4
TIM SPA	1
TRENITALIA SPA	1
SOGGETTO PRIVATO	50

Dati relativi ai fascicoli definiti nell'anno 2016

TOTALE FASCICOLI ARCHIVIATI				
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI TRATTAZIONE	CON RIFERIMENTO ALL'ENTE COINVOLTO			TOTALE
	FASCICOLO SOGGETTO A COMPETENZA	FASCICOLO NON SOGGETTO A COMPETENZA	PRIVATI	
INTERVENTO VERBALE	26	2	0	28
INTERVENTO SCRITTO	294	47	0	341
INTERVENTO IN UFFICIO	315	83	50	448
TOTALE FASCICOLI	635	132	50	817

Dati relativi ai fascicoli trattati nell'anno 2016

ENTI	NUMERO INTERVENTI SCRITTI DEL 2016
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	140
ALTRI ENTI IN AMBITO PROVINCIALE	460
TOTALE ENTI	600
ENTI E SOGGETTI EXTRA PROVINCIALI	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	6
ENTI EXTRA PROVINCIALI	50
TOTALE ENTI	56
TOTALE GENERALE	656

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (1)

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

Art. 1

Istituzione

(1) È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del Difensore civico (2).

(2) Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del Difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

Compiti del Difensore civico

(1) Spetta al Difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

(2) Il Difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

(3) Il Difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

(4) Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne

abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma (3).

Art. 2 bis

Compiti del Difensore civico in materia ambientale

(1) Con riguardo alla materia della tutela ambientale il Difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 (4).

Art. 2 ter

Compiti del Difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza

(1) Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

(2) Il Difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

(3) Il Difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il Difensore civico, in particolare:

a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;

c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

(4) Il Difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il Difensore civico, in particolare:

a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;

b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;

d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;

e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

(5) Il Difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il Difensore civico, in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;

b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;

c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione

attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

(6) La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del Difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori (5).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

(1) Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore civico.

(2) Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il Difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

(3) Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

(4) Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

(5) Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

(6) Il Difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

(7) Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio (6).

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

(1) Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il Difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

(2) Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il Difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale (7).

Art. 4

Informazione del Difensore civico

(1) Il Difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi (8).

Art. 5

Relazione del Difensore civico

(1) Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

(2) Qualora il Difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

(3) Il Difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

(4) La commissione consiliare può convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

(5) I consiglieri provinciali possono chiedere al Difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

(6) Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti (9).

Art. 6

Requisiti e nomina

(1) Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

(2) Il Difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

(3) Il Difensore civico non è immediatamente rieleggibile (10).

Art. 7

Cause di incompatibilità

(1) L'ufficio del Difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale (11);

2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

(2) La nomina a Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

(3) Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore civico (12).

(4) Il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il Difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

(1) Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

(2) Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

(3) Qualora il mandato del Difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre

all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina (13).

Art. 9

Adempimenti del Difensore civico

(1) Il Difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.

2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

(2) La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio provinciale (14).

Art. 10

Indennità e rimborso spese

(1) Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige (15).

Art. 11

(1) Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.

(2) Il Consiglio provinciale mette a disposizione del Difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori (16).

Art. 11 bis

(1) La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del Difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il Difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

(2) Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento (17).

Art. 12

omissis (18)

Art. 13 - Art. 14

omissis (19)

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul Difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6. Vedi anche la l.p. 3 aprile 2007, n. 10, che istituisce il garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio).
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest' articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (11) Vedi però l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.
- (12) Comma così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (15) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (19) Disposizioni finanziarie

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore

Civico (b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati (1).

Art. 2

(1) L'ufficio del Difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del Difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

(1) L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

(2) Il personale assegnato all'ufficio del Difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

(3) Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore civico.

(4) Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore civico, su proposta del Difensore civico stesso.

Art. 4

(1) L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

(1) Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

(1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Approvata dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità

legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà

di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

- incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore

legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione

della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

- riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o -adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre

organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la

dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere

una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come

definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi

genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li

hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo

necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati

parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Approvate in sede di Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18 gennaio 2017

La legge 112/ 2011 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e le diverse leggi regionali e/o provinciali prevedono, tra le competenze conferite, la possibilità per l'Autorità e i Garanti, comunque denominati, di ricevere segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei bambini e dei ragazzi presenti nei rispettivi territori.

In mancanza di una normativa nazionale di riferimento e in considerazione delle diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali, nelle prassi dei diversi Uffici si sono affermate procedure che differiscono, anche sensibilmente, da territorio a territorio.

Il presente documento ha lo scopo di definire regole e procedure uniformi e condivise per garantire la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni e per definire in modo chiaro le attività necessarie alla loro gestione da parte dei singoli Uffici, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 delle Legge 12/7/2011, n. 112 e dal DPCM 20/7/2012 n. 168 il quale, all'art. 10 comma 3, dispone che *"con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione"*.

Sono comunque fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento.

Procedure a seguito di segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare sia situazioni singole, in cui chi segnala ravvede la violazione o il rischio di violazione dei diritti di uno o più minori (segnalazioni individuali), che temi di carattere generale (segnalazioni collettive).

Esse devono contenere i seguenti elementi minimi:

- descrizione della violazione o del rischio di violazione nella quale la/le persona/e di minore età sta/nno incorrendo o rischia/no di incorrere o, nel caso in cui siano lesi interessi diffusi, descrizione circostanziata del problema;
- informazioni anagrafiche idonee ad identificare il/i minore/i coinvolto/i;
- se disponibile, documentazione utile a valutare il caso o la situazione complessiva.

L'attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in 3 fasi che corrispondono alla necessità dei Garanti di: conoscere e analizzare i casi che vengono portati alla loro attenzione; procedere con l'attività istruttoria; pervenire alla definizione conseguente, motivandola, e attivare gli interventi ritenuti opportuni, così definendo il fascicolo.

Tali fasi sono:

1. ricezione
2. istruttoria
3. definizione

Fase 1 – Ricezione

1. Fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento, la richiesta è posta al Garante per iscritto.
2. Le segnalazioni anonime di regola non sono acquisite.

Fase 2: Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il Garante apre un fascicolo e dispone gli accertamenti che ritiene necessari. Il Garante può:
 - a. chiedere informazioni e notizie;
 - b. ascoltare l'autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa;
 - c. fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni interessati;
 - d. fissare un incontro con le parti interessate.
2. Se sono state richieste informazioni ad altri soggetti, si attende che alla richiesta venga dato riscontro. Se non si ottiene risposta in un termine ritenuto congruo, si provvede al sollecito.
3. Per la maggiore prossimità ai cittadini, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, richiamato dalla legge istitutiva dell'Autorità Garante (legge 112/2011), le segnalazioni relative a situazioni che si verificano in territori in cui è previsto il Garante sono prese in carico dai relativi uffici competenti per territorio.
4. Se dalla segnalazione emerge incompetenza per territorio, il Garante trasmette la segnalazione ad altro Garante o, per quelle regioni in cui il Garante non è stato istituito/nominato, all'Autorità garante. Se il caso ha rilevanza nazionale viene trasmesso all'Autorità garante.

5. Se dalla segnalazione emerge l'incompetenza per materia del Garante, quest'ultimo può orientare il segnalante ad altri uffici o servizi.
6. Nei casi per i quali è pendente un procedimento giudiziario, il Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione autonoma e indipendente. Può richiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.
7. Qualora dalla segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per il minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione è trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
8. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato procedibile d'ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Fase 3: Definizione

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti inviando pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando, ove del caso, il fascicolo.
2. Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante, in particolare, può:
 - a. segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all'Autorità giudiziaria situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
 - b. invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - c. raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - d. richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di minore età;
 - e. intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi e ove previsto dalle rispettive leggi istitutive.
3. Il fascicolo viene chiuso con un atto finale, archiviato e conservato in luogo idoneo in modo che nessuno possa avervi accesso senza l'autorizzazione del Garante, con contestuale comunicazione al segnalante.

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2016

COMUNI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. ALA | 21. CANAL SAN BOVO |
| 2. ALBIANO | 22. CAPRIANA |
| 3. ALDENO | 23. CARANO |
| 4. ARCO | 24. CARISOLO |
| 5. AVIO | 25. CARZANO |
| 6. BASELGA DI PINE' | 26. CASTEL CONDINO |
| 7. BEDOLLO | 27. CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
| 8. BESENELLO | 28. CASTELLO TESINO |
| 9. BLEGGIO SUPERIORE | 29. CASTELNUOVO |
| 10. BOCENAGO | 30. CAVALESE |
| 11. BORGO VALSUGANA | 31. CAVARENO |
| 12. BRENTONICO | 32. CAVEDAGO |
| 13. BREZ | 33. CAVEDINE |
| 14. CADERZONE TERME | 34. CIMONE |
| 15. CALCERANICA AL LAGO | 35. CINTESINO |
| 16. CALDES | 36. CIVEZZANO |
| 17. CALDONAZZO | 37. CLES |
| 18. CALLIANO | 38. CLOŽ |
| 19. CAMPITELLO DI FASSA | 39. COMANO TERME |
| 20. CAMPODENNO | 40. COMMEZADURA |

41. CROVIANA
42. DAIANO
43. DAMBEL
44. DENNO
45. DIMARO FOLGARIDA
46. DRENA
47. DRO
48. FAEDO
49. FAI DELLA PAGANELLA
50. FIAVE'
51. FOLGARIA
52. FONDO
53. FORNACE
54. GARNIGA TERME
55. GIOVO
56. GIUSTINO
57. GRIGNO
58. IMER
59. ISERA
60. LAVARONE
61. LAVIS
62. LEDRO
63. LEVICO TERME
64. LIVO
65. LONA LASES
66. LUSERNA
67. MALE'
68. MALOSCO
69. MASSIMENO
70. MEZZANA
71. MEZZANO
72. MEZZOCORONA
73. MEZZOLOMBARDO
74. MOENA
75. MOLVENO
76. MORI
77. NAGO TORBOLE
78. NAVE SAN ROCCO
79. NOGAREDO
80. NOVALEDO
81. OSPEDALETTO
82. OSSANA
83. PALU' DEL FERSINA
84. PANCHIA'
85. PEIO
86. PELLIZZANO
87. PELUGO
88. PERGINE VALSUGANA
89. PIEVE TESINO
90. PINZOLO
91. POMAROLO
92. POZZA DI FASSA
93. PREDAlA
94. PREDAZZO

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 95. RABBI | 122. |
| 96. REVO' | 123. TELVE |
| 97. RIVA DEL GARDA | 124. TENNA |
| 98. ROMENO | 125. TENNO |
| 99. RONCEGNO TERME | 126. TERRAGNOLO |
| 100. RONCHI VALSUGANA | 127. TERZOLAS |
| 101. RONZO CHIENIS | 128. TESERO |
| 102. RONZONE | 129. TIONE DI TRENTO |
| 103. ROVERE' DELLA LUNA | 130. TRAMBILENO |
| 104. ROVERETO | 131. TRENTO |
| 105. RUFFRE' | 132. VALDAONE |
| 106. RUMO | 133. VALFLORIANA |
| 107. SAN MICHELE ALL'ADIGE | 134. VARENA |
| 108. SANT'ORSOLA TERME | 135. VERMIGLIO |
| 109. SANZENO | 136. VIGO DI FASSA |
| 110. SARNONICO | 137. VILLA LAGARINA |
| 111. SCURELLE | 138. VOLANO |
| 112. SEGONZANO | 139. ZAMBANA |
| 113. SFRUZ | 140. ZIANO DI FIEMME |
| 114. SORAGA | |
| 115. SOVER | |
| 116. SPIAZZO | |
| 117. SPORMAGGIORE | |
| 118. SPORMINORE | |
| 119. STENICO | |
| 120. STORO | |
| 121. STREMBO | |

COMUNITÀ

1. COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
2. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME
3. MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
4. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
5. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
6. COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
7. COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
8. COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
9. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
10. COMUNITÀ DI PRIMIERO

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE NON CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2016

COMUNI

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. ALTAVALLE | 21. MAZZIN |
| 2. ALTOPIANO DELLA
VIGOLANA | 22. NOMI |
| 3. AMBLAR-DON | 23. PIEVE DI BONO PREZZO |
| 4. ANDALO | 24. PORTE DI RENDENA |
| 5. BIENO | 25. PRIMIERO SAN MARTINO
DI CASTROZZA |
| 6. BONDONE | 26. ROMALLO |
| 7. BORGO CHIESE | 27. SAGRON MIS |
| 8. BORGO LARES | 28. SAMONE |
| 9. BRESIMO | 29. SAN LORENZO DORSINO |
| 10. CAGNO' | 30. SELLA GIUDICARIE |
| 11. CANAZEI/CIANACEI | 31. TELVE DI SOPRA |
| 12. CASTEL IVANO | 32. TON |
| 13. CASTELFONDO | 33. TORCEGNO |
| 14. CAVIZZANA | 34. TRE VILLE |
| 15. CEMBRA LISIGNAGO | 35. VALLARSA |
| 16. CIS | 36. VALLELAGHI |
| 17. CONTA' | 37. VIGNOLA FALESINA |
| 18. FIEROZZO | 38. VILLE D'ANAUNIA |
| 19. FRASSILONGO | |
| 20. MADRUZZO | |

COMUNITÀ

1. COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA
2. COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON
3. COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
4. COMUN GENERAL DE FASCIA
5. COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

- Regione ABRUZZO

Fabrizio DI CARLO (Coordinatore nazionale)

Via M. Iacobucci n. 4, n. 2

67100 L'AQUILA AQ

Tel.: 0862/644749 – m. verde 800238180

Fax: 0862/23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

- Regione BASILICATA

Antonia FIORELLISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6

85100 POTENZA PZ

Tel.: 0971/274564 0971/447500

Fax: 0971/447102

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

difensorecivico@regione.basilicata.it

- Regione CAMPANIA

in attesa di nomina

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI NA

Tel 081/7783800 diretto

Fax 081/7783837

difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Gianluca GARDINI

V.le Aldo Moro, n. 50

40127 BOLOGNA BO

Tel.: 051/5276382 - n. verde 800515505

Fax: 051/5276383

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Regione LAZIO

Alessandro LICHERI
Via della Pisana, 1301
00163 ROMA RM
Tel.: 06/65932014 – n. verde 800866155
Fax: 06/65932015
difensore.civico@regione.lazio.it
difensorecivico@cert.consreglazio.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA
Viale Brigate Partigiane, n. 2
16121 GENOVA GE
Tel: 010/5484432
Fax : 010/5484593
difensore.civico@regione.liguria.it

- Regione LOMBARDIA

Carlo LIO
Via Fabio Filzi, 22
Palazzo Pirelli
20124 MILANO
Tel.: 02 67482465/467
Fax : 02 67482487
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

- Regione MARCHE

Andrea NOBILI
Piazza Cavour, 23
60121 ANCONA AN
Tel.: 071/2298483
Fax: 071/2298264
ombudsman@regione.marche.it

- Regione PIEMONTE

Augusto FIERRO
Via S. Francesco D'Assisi , 35
10121 TORINO TO
Tel.: 011/5757387-9
Fax.: 011/5757386
difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

- Regione SARDEGNA

Felicetto CONTU

Via Roma, n. 25

09125 CAGLIARI (CA)

Tel. e fax 070/673003 – numero verde 800060160

difensorecivico@consregсарdegna.it

- Regione TOSCANA

Lucia FRANCHINI

Via Cavour, n. 18

50129 FIRENZE FI

Tel.: 055/2387800-800018488 (solo dalla Toscana e dai cellulari)

Fax.: 055/2387655

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

- Regione VALLE D'AOSTA

Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA AO

Tel.: 0165/526081 - 526082

Fax: 0165/526085

difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

- Regione VENETO

Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE - VE

Tel.: 041/2383411/4200-201

n. verde 800294000

Fax: 041/5042372

garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

- Provincia autonoma di BOLZANO

Gabriele MORANDELL

Via Cavour, 23

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471/301155

Fax: 0471/981229

posta@difesacivica.bz.it

- Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Palazzo della Regione-via Gazzoletti, 2

38122 TRENTO TN

Tel.: 0461/213201 - 800851026

Fax.: 0461/213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province autonome

- Regione BASILICATA

Vincenzo GIULIANO

Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Vincenzo Verrastro, n. 6. 85100 – POTENZA

Tel. 0971.447261/447079 - Fax 0971.447305

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

- Regione CALABRIA

Antonio MARZIALE

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Cardinale Portanova, 89100 REGGIO CALABRIA

- Tel. 0965 880 589-614

garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

- Regione CAMPANIA

Cesare ROMANO

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Centro Direzionale Isola F/8 – 80143 NAPOLI

Tel. 081 7783843 – Segret. 081 7783503 - 081 7783861-34

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Clede Maria GARAVINI

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

Tel: 051 5275713 - 051 5275317 - Fax 051 5275461

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

- Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia MELLINA BARES

*Garante dei diritti della persona con funzione specifica
di garanzia per i bambini e gli adolescenti*

Piazza Oberdan, 6 – 34133 TRIESTE

Tel. 040.3773263 - Fax 040.3773890

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

- Regione LAZIO

Jacopo MARZETTI

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma

Tel 06 65937335 – 06 65937309

garante.infanzia@regione.lazio.it

infanziaeadolescenza@cert.conreglazio.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA

Difensore Civico e Garante

Via delle Brigate Partigiane, 2 - 16121 GENOVA

Tel 010 5484223 - 010 5485064

Fax 010 582626

garante.infanzia@regione.liguria.it

- Regione LOMBARDIA

Massimo PAGANI

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano

Tel 02.67486290

garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

- Regione MARCHE

Andrea NOBILI

Ombudsman regionale, Garante dei diritti degli adulti e dei bambini

Piazza Cavour, 23 - 60122 ANCONA

Tel 071 229 84 83 - Fax 071 229 82 64

diritti@assemblea.marche.it

assemblea.marche.garantediritti@emarche.it

- Regione PIEMONTE

Rita TURINO

Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Via San Francesco d'Assisi 35 – 10121 TORINO
Tel. 0115757303
garante.infanzia@cr.piemonte.it

- Regione PUGLIA

Ludovico ABBATICCHIO

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Viale Unità d'Italia, 24/c – 70124 BARI
Tel 080 5405727 - Fax 080 5405748
garanteminori@consiglio.puglia.it

- Regione SICILIA

Luigi BORDONARO

Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Ufficio in corso di assegnazione

- Regione UMBRIA

Maria Pia SERLUPINI

Garante infanzia e adolescenza
Via Mazzini, 21 – 06121 PERUGIA
Tel 075 5721108
garanteminori@regione.umbria.it

- Regione VENETO

Mirella GALLINARO

Pubblico tutore dei minori
Via Brenta Vecchia 8 – 30172 MESTRE
Tel. 041 2383422 - 404 – Fax 041/2795928
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

- Provincia autonoma di BOLZANO

Paula Maria LADSTÄTTER

Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Via Cavour, 23/c – 39100 BOLZANO
Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620
info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

- Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Difensore Civico e Garante dei minori

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

Tel 0461 213201 – 800851026

Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Stampato dal
Centro Duplicazioni Interno
- PAT -

